

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 37783 Anno 2021**

**Presidente: FIDELBO GIORGIO**

**Relatore: SILVESTRI PIETRO**

**Data Udiienza: 14/12/2020**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

1. Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, nel procedimento a carico di Bernini Alessandro, Bedjaoui Farid Nourreddine, Ouraied Samyr, Harbour Omar, Tali Pietro, Varrone Pietro e Saipem s.p.a.;
2. Bernini Alessandro, nato a Borgonovo Val Tidone l'08/08/1960;
3. Varone Pietro, nato a Sessa Aurunca (CE) il 07/12/1957;

avverso la sentenza emessa il 15/01/2020 dalla Corte di appello di Milano;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e il rigetto di quelli proposti nell'interesse degli imputati Varone e Bernini;

lette le conclusioni dei difensori, avv.ti Marcello Elia nell'interesse di Varone Pietro, avv.ti Luisa Maia Piera Mazzola e Francesco Mucciarelli nell'interesse di Bernini Alessandro, avv.to Nicolò Alessandro Pelanda nell'interesse di Tali Pietro Nicolò, avv.ti Guido Carlo Alleva e Marco De Luca nell'interesse di Bedjaoui Farid Nourreddine, avv.to Chiara Maria Zanotti nell'interesse di Ouraied Samiyr, avv.ti Riccardo Olivo e Ernesto Gregorio Valenti nell'interesse di Harbour Omar, Angelo Luigi Giarda e Paola Severino nell'interesse di Saipem s.p.a. che hanno chiesto che

il ricorso del Procuratore Generale sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato, e, quanto agli avv.ti Marcello Elia, Luisa Maria Piera Mazzola e Francesco Mucciarelli, l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto perchè il fatto non sussiste Varone Pietro ( direttore delle attività operative di Saipem s.a. dal 25.9.06 al 26.9.07, nonché responsabile della Business unit On Shore di Saipem s.a. dal 2005 al maggio 2008, della business unit On Shore di Saipem spa dal 3.1Q08 al 9.2.11 e vice presidente della business unit On Shore di Snam Progetti spa), Tali Pietro Franco (presidente di Saipem s.p.a. dal gennaio 2007 al marzo 2008 e dal maggio 2008 fino al dicembre 2012 amministratore delegato della medesima società), Bedjaoui Farid Noureddine (persona di fiducia del Ministro algerino dell'energia Chakib Khelil, titolare della società Pearl Partners Ud nonché titolare di trust, conti bancari società di comodo aventi conti in Svizzera, Libano, Hong Kong, Singapore e amministratore di fatto e socio di riferimento della società Ouasis Group Engineering and Construction), Harbour Omar (persona di fiducia del Ministro dell'energia Chakib Khelil) e Oaured Samyr (fiduciario di Bedjaoui, amministratore di Pearl Partners Ltd e intestatario di conti bancari a Hong Kong e in Libano) dal reato di corruzione internazionale nonché la società Saipem s.p.a. dall'illecito amministrativo contestato in ragione del reato di corruzione internazionale indicato.

La Corte ha, invece, confermato la sentenza nella parte in cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bernini Alessandro e Varone Pietro in ordine al reato contestato al capo C) perché estinto per prescrizione, riqualficata l'imputazione originaria di cui all'art. 3 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 in quella di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2).

1.1. Quanto alla corruzione internazionale, agli imputati sopra indicati, nonché a Orsi Tullio (presidente e amministratore delegato di Saipem Contracting Algerie s.a. dal 2005 al marzo 2010, giudicato separatamente) è stato contestato di avere, in concorso tra loro, fatto ottenere a Saipem s.p.a. e ad altre società da questa controllate, secondo criteri di mero favoritismo ed in violazione delle procedure di assegnazione e di criteri di economicità da parte di Sonatrach, ente petrolifero algerino e da altre società, sette contratti per un importo complessivo di oltre otto milioni di euro; a fronte dei contratti in questione gli imputati, nelle rispettive qualità, avrebbero promesso ed effettivamente fatto corrispondere da Sapiem e dalle società da questa controllate 197.934.798 euro più ulteriori somme di denaro in favore di Bedjaouoi, in proprio e quale persona di fiducia

del Ministro algerino dell'Energia, Chakib Khelil, e di altri membri della famiglia, ovvero di persone di fiducia di questi.

Alla società Saipem è stato contestato l'illecito amministrativo derivante del reato di corruzione presupposto di cui si è detto.

Quanto al reato sub C), agli imputati era contestato di avere, al fine di evadere le imposte sul reddito e registrando nella contabilità Saipem spa costi di intermediazione derivanti dal contratto denominato agency agreement con Pearl Partners, indicato nelle dichiarazioni consolidate nazionali di Saipem, elementi attivi a quelli effettivi; il fatto sarebbe stato commesso avvalendosi di mezzi fraudolenti consistiti in attestazioni circa la liceità ed utilità dell'attività asseritamente svolta da Pearl Partners.

Ha evidenziato la Corte di appello come, pur a fronte della ritenuta insussistenza della corruzione internazionale, la società Pearl Partners sarebbe stata solo un veicolo fittizio, costituito ed impiegato proprio per la imputazione giuridica della prestazioni di intermediazione rese da Bedjaoui in favore di Saipem, sicché dette prestazioni, oggettivamente rese, sarebbero state fatturate da parte di un soggetto (la Pearl Partners) diverso da quello che aveva realmente posto in essere l'attività (Bedjaoui).

2. Nella sentenza di primo grado il Tribunale aveva ritenuto pienamente provata la responsabilità penale dei dirigenti Saipem, segnatamente degli imputati Tali, Bernini e Varone, nonché degli intermediari Bedjaoui, Harbour e Ouraied in ordine alla corruzione del Ministro algerino e dei funzionari pubblici di Sonatrach.

Il ragionamento probatorio della sentenza di primo grado si sviluppava in primo luogo attraverso la valorizzazione dei contributi dichiarativi di Varone Pietro, Orsi Tullio e di Bentini Carlo (titolare di società anch'esse operanti in Algeria, facenti capo alla Bentini s.p.a.) e di documentazione societaria, bancaria ed amministrativa, acquisita in sede di perquisizione e mediante le numerose rogatorie internazionale, rilevanti anche in relazione all'assunto accusatorio riguardante la sovrapproduzione del 3% dei compensi corrisposti da Saipem alle società estere Ogec e Lead (coinvolte quali *subcontractors* o *partners* in taluni dei contratti oggetto di contestazione) al fine di consentire il successivo smistamento delle maggiorazioni in questione a fini corruttivi.

Quanto alla prova dichiarativa, Varone, pur a fronte di una narrazione non costante nel tempo, avrebbe sostanzialmente confermato l'ipotesi d'accusa con riguardo alle commesse assegnate a Saipem, ammettendo cioè che a partire dal 2006 il *management* di Saipem avesse corrotto il Ministro algerino in carica ed altri pubblici ufficiali di quel Paese in modo che l'ente petrolifero Sonatrach consentisse al contrattista italiano di aggiudicarsi sette commesse- quelle indicate nell'imputazione - a fronte del versamento di tangenti per complessivi euro 197.934.798, dissimulato mediante il pagamento di compensi di intermediazione oggetto di fittizi contratti di

consulenza e agenzia stipulati da società del gruppo Saipem con Pearl Partners, società formalmente amministrata da Ouraied e riconducibile a Bedjaoui, principale intermediario nella definizione dell'accordo corruttivo concluso con il Ministro Khelil, al quale aveva provveduto a trasferire parte di quelle somme, destinate anche a membri della sua famiglia e del suo stretto *entourage*, quali Meziane Mohamed, presidente e direttore generale (PDG) di Sonatrach e Emche Reda, capo di gabinetto del PDG.

Secondo il primo giudice, anche sulla scorta delle dichiarazioni dei testi Bozzini e Toninelli, dipendenti Saipem, non vi sarebbe stata nessuna prova della esecuzione di prestazioni da parte di Pearl Partners - società del tutto carente di struttura e personale (neppure conosciuta dai funzionari e tecnici Saipem), in mancanza di alcuna traccia documentale dell'attività svolta (*report*, relazioni, missive riservate, etc.) - e neppure dell'adeguatezza professionale di Bedjaoui nel campo *Oi/&gas*, settore connotato da assoluta tecnicità, tenuto conto che il percorso in Saipem di approvazione dei contratti di consulenza/agenzia sarebbe stato anomalo e artificioso in relazione alla carenza di individuazione della reale controparte (Bedjaoui).

Si è dunque ritenuto accertato che nel marzo 2006 fosse stato concluso un accordo corruttivo tra Tali, amministratore delegato di Saipem spa, ed il Ministro Khelil, in occasione di un incontro in un albergo parigino avvenuto alla presenza di Varone e di Bedjaoui, che avevano organizzato l'appuntamento nel corso del quale il Ministro indicò e sostanzialmente investì lo stesso Bedjaoui, considerato da lui *come un figlio* - secondo la ricostruzione offerta da Varone- come il soggetto che, per suo conto dovesse seguire "gli accadimenti".

I quattro contratti (tre aventi ad oggetto attività di consulenza ed uno di agenzia) successivamente stipulati da società del gruppo Saipem con Pearl Partners, riconducibile a Bedjaoui, sarebbero stati appunto finalizzati a dare giustificazione causale alle dazioni corruttive.

Secondo il Tribunale, Sonatrach avrebbe violato le regole procedurali stabilite per ciascuno dei sette progetti messi a gara ed aggiudicati a Saipem proprio a seguito dell'intervento del Ministro, il quale, in ragione della ricezione di un indebito compenso, aveva esercitato i suoi poteri sull'ente al fine di evitare l'imparziale comparazione tra i partecipanti a quelle gare.

Al fine di provare il patto corruttivo, il Tribunale aveva inoltre valorizzato la connessione tra la tempistica dell'invito a Saipem - e della successiva assegnazione del progetto- il momento in cui l'accordo corruttivo sarebbe intervenuto e quello della stipulazione del contratto di intermediazione con Pearl Partners.

Tali dati, se valutati unitamente alle dichiarazioni di Varone ed alla assenza di prova della effettività delle prestazioni di consulenza oggetto dei contratti tra Saipem e Pearl Partners, avrebbero esplicitato l'esistenza del patto corruttivo.



Si è già detto come, secondo il Tribunale, i contratti di intermediazione fossero un modo, un "cappello" per fornire un'apparente causa giustificativa alle rimesse di denaro da Saipem a Pearl Partners: un'analoga funzione avrebbero assolto anche i contratti di consulenza stipulati da quest'ultima con numerose società riconducibili allo stesso Bedjaoui e ad Harbour (indicate come *galassia* Bedjaoui); anche detti contratti avrebbero costituito uno strumento per veicolare il denaro, trasferendolo su altri conti in un complessa movimentazione bancaria, che avrebbe reso difficoltosa la ricostruzione della provenienza del denaro e mettendolo a disposizione del Ministro, versandolo anche su conti correnti riconducibili alla moglie ed ai figli del politico.

In tale complessa operazione ricostruttiva, il Tribunale aveva ritenuto accertato che tre immobili acquistati tra il 2007 (luglio) e il 2008 dalla famiglia Khelil nel Maryland (USA) fossero stati acquistati anche con fondi provenienti dalle rimesse corruttive pagate da Saipem.

Non diversamente, si era ritenuto che: a) anche nei confronti di Meziane Mohamed, Presidente Direttore Generale di Sonatrach, fossero state effettuate corresponsioni di denaro o comunque di utilità, che seppure di importo più limitato, sarebbero state pur sempre collegate causalmente all'ottenimento da parte del gruppo Saipem delle commesse in contestazione; b) l'ulteriore sistema utilizzato per il pagamento delle tangenti fosse, come già detto, la sovrapproduzione delle prestazioni fornite a Saipem dai subcontrattisti Ogec e Lead, riconducibili alla *galassia* delle società di Bedjaoui.

In particolare, parte del prezzo della tangente pagato per l'acquisizione delle commesse di cui all'imputazione sarebbe stato appunto corrisposto tramite la sovrapproduzione del 3% del compenso spettante a queste società, che eseguivano in subappalto parte dei lavori assegnati a Saipem.

Sul piano soggettivo, la relazione intrattenuta da Khelil con Bedjaoui era stata costruita sul piano probatorio dal Tribunale in termini di sostanziale sovrapposizione soggettiva, posto che tale conclusione aveva trovato conferme in sede dibattimentale dall'esame dei flussi finanziari e dalle dichiarazioni acquisite, secondo cui in Algeria era noto che "pagare" Bedjaoui significava "pagare" Khelil e che quest'ultimo considerava il primo come un figlio.

3. La Corte di appello ha rivisitato totalmente il senso e la portata dell'intero impianto probatorio valorizzato dal Tribunale.

Secondo la Corte:

a) quanto alla prova del patto corruttivo, all'incontro avvenuto a marzo del 2006 a Parigi ed alla valutazione delle dichiarazioni rese da Varone, questi avrebbe ripetutamente ed inequivocabilmente escluso di avere mai saputo da Bedjaoui o da altri



che il denaro corrisposto da Saipem a titolo di commissioni di intermediazione fosse stato consegnato, in tutto o in parte, al Ministro o fosse comunque a lui destinato; dunque, le dichiarazioni di Varone non avrebbero una valenza accusatoria, né costituirebbero una chiamata in correità.

b) le dichiarazioni di Varone non potrebbero comunque considerarsi riscontrate:

1) con il ritenuto superamento delle difficoltà incontrate da Saipem sul mercato algerino proprio in conseguenza dell'intervento di Bedjauoi; in tal senso anche le dichiarazioni di Orsi, Carredu e Bozzini non sarebbero decisive perchè in realtà avrebbero confermato solo che, per effetto dell'intervento di Bedjauoi, Saipem avesse superato l'isolamento in cui era venuta a trovarsi rispetto agli appalti di Sonatrach, ma non anche l'esistenza del patto corruttivo;

2) dal versamento di ingenti somme di denaro da Saipem all'intermediario Bedjauoi a mezzo del pagamento delle fatture a Pearl Partners, atteso che, comunque, non sarebbe stata raggiunta la prova del passaggio al Ministro delle risorse finanziarie in questione;

3) dalle dichiarazioni rese da Tullio Orsi, atteso che dette dichiarazioni sarebbero state smentite dallo stesso Varone in dibattimento ed Orsi sarebbe un soggetto soggettivamente inattendibile;

4) dalla c.d. sovrappaturazioni dei subcontrattisti Ogec e Lead, di cui si è detto e si dirà;

5) dalle dichiarazioni di Carlo Bentini

4. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale articolando sedici motivi, sviluppati in sotto-motivi, con cui si ripercorre in senso critico l'intera motivazione della sentenza impugnata.

L'assunto costitutivo posto a fondamento del ricorso è che la Corte di appello violando l'obbligo di motivazione rafforzata cui era tenuta per aver riformato la sentenza di condanna di primo grado, avrebbe compiuto una valutazione parcellizzata, illogica e travisata dell'intero compendio probatorio.

4.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione rese da Varone nel corso dell'incidente probatorio, esaminate, si sostiene, in maniera atomistica, parziale e quindi illogica anche in relazione alla ritrattazione delle stesse compiuta nel corso del giudizio di primo grado il 27.9.2017.

Si fa riferimento:

a) all'assunto del Tribunale, secondo cui la ritrattazione sarebbe stata determinata a seguito del reinserimento del dichiarante nel mondo economico degli affari petroliferi, ed a quello della Corte di appello, secondo cui, invece, Varone non avrebbe mai riferito di accordi corruttivi e dunque non si sarebbe verificata nessuna ritrattazione; ricorda il Procuratore come già alla fine del 2005 - inizi del 2006- in occasione di un altro incontro

tenuto a Milano, Bedjaoui avesse confidato a Varone, che "non c'era nessuna possibilità ...di lavorare in Algeria "secondo le regole" e che serviva qualcuno che "dava una mano, per cui o io o un altro", nel senso che "se non pagavi commissioni ti potevi scordare tutti i contratti o qualunque tipo di contratto", "bisognava pagare dei soldi al sistema per avere accesso a dei progetti": la tesi del ricorrente è che già prima dell'incontro avvenuto a Parigi nel marzo del 2006, Saipem sapesse della necessità di corrispondere denaro "al sistema" per l'aggiudicazione degli appalti e che tali elementi, non adeguatamente considerati dalla Corte, avrebbero in realtà una funzione chiarificatrice del senso e della portata del successivo incontro, quello cioè del marzo del 2006, in cui il patto corruttivo sarebbe stato concluso;

b) all'incontro avuto a Parigi con il Ministro nel marzo 2006 e al ritenuto ruolo - da parte della Corte di appello - di Bedjaoui di "mero facilitatore", laddove invece, si afferma, il ruolo sarebbe stato di strumento "per lavorare fuori dalle regole", di soggetto qualificato, cui era stata attribuita dal Ministro la funzione di trattare argomenti illeciti che non potevano essere discussi direttamente con questi. Varone, si aggiunge, avrebbe escluso che alla presenza del Ministro si parlò di fatti illeciti solo perchè il Ministro indicò in Bedjaoui, cioè nel suo "ragazzo", il soggetto con cui si doveva parlare di "certi argomenti".

4.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione al tema secondo cui tra Saipem e Bedjaoui sarebbe intercorso, secondo la Corte, un mero rapporto di agenzia, giuridicamente lecito.

Secondo il Procuratore:

a) detto rapporto di intermediazione lecita non giustificerebbe affatto la dazione di circa 200 milioni di euro, da parte di Saipem, nè sarebbe mai stato indicato dalla Corte di appello in cosa sarebbe consistita la affermata mediazione;

b) i contratti di mediazione non furono stipulati con Bedjaoui ma con la società Pearl Partners, di cui il primo non era né socio e neppure amministratore;

c) Pearl Partners sarebbe stata "una scatola vuota" e nelle note per l'approvazione dei contratti di intermediazione con detta società da parte dei consigli di amministrazione di Saipem non sarebbe mai stata fatta menzione di Bedjaoui e del suo ruolo di intermediario, né di ciò vi sarebbe menzione nei verbali dei consiglio di amministrazione;

d) Saipem costrinse Orsi a dare le dimissioni non appena si ebbe notizia della indagine sui fatti corruttivi tra Sonatrach e le società italiane e Bedjaoui corrispose ad Orsi la cifra di 6 milioni di dollari non appena seppe che costui chiedeva un ristoro per essere stato costretto a lasciare Saipem s.p.a.;

e) ugualmente accadde per Tali, amministratore delegato, e Bernini, direttore finanziario, di Saipem;



f) nel processo sarebbe stato accertato che vi fu un "accesso" al computer portatile di Varone, in epoca precedente al sequestro, con cui furono distrutte le mail aziendali; in tal senso si valorizzano le dichiarazioni dello stesso Varone che riferì al Giudice per le indagini preliminari dell'intenzione di Eni e di Saipem di fare di lui da capro espiatorio al fine di non mostrare "la conferma dell'accusa".

In tale contesto si articola una serrata critica alla motivazione della sentenza impugnata (pag. 16 e ss), che non avrebbe osservato i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza "Troise"; l'assunto costitutivo è che se il rapporto di intermediazione tra Bedjaoui e Sapiem avesse avuto davvero un oggetto lecito non vi sarebbe stato motivo di schermarsi "dietro una società scatola vuota"- Pearl Partners, né sarebbe stato necessario individuare nelle note di presentazione dei contratti, "l'agente esperto" in Samyr Ouraied, cioè un soggetto privo di competenza in materia petrolifera di cui gli imputati sapevano essere solo il fiduciario svizzero dello stesso Bedjaoui.

4.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata individuazione delle prestazioni che Bedjaoui avrebbe compiuto in ragione della supposta opera di intermediazione lecita; si rivista la sentenza impugnata che sarebbe vuota, silente, meramente recettiva di affermazioni di stile (strategie politiche del Governo algerino, agente facilitatore, tentativo di comprendere le dinamiche socio politiche, attività volte a valorizzare gli interessi del committente, "difficilmente documentabili" " di carattere riservato") e si critica fortemente la valorizzazione a discarico sul piano probatorio da parte della Corte di un teste della difesa (Gatti), componente del c.d.a. di Saipem e del comitato di controllo, che avrebbe in realtà offerto solo opinioni personali.

Vi è una severa critica demolitoria della motivazione della sentenza: la Corte non avrebbe affatto considerato come, secondo una serie di parametri sintomatici, proprio attraverso lo schema dell'attività di intermediazione si realizzino gravi fatti corruttivi.

Non vi sarebbe nessuna documentazione giustificativa della dazione al "facilitatore" Bedjaoui di 197 milioni di euro e la Corte avrebbe fatto riferimento generico alla documentazione di corrispondenza prodotta dalla difesa di Tali, che, tuttavia, era stata oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale che aveva ritenuto di non poter attribuire ad essa valenza giustificativa, giungendo di conseguenza ad affermare il difetto di effettività della attività di consulenza di Bedjaoui.

4.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inesistenza di un rapporto di gestione fiduciaria tra il Ministro, Bedajoui e Omar Habuor.

Il Tribunale aveva ricostruito l'esistenza di società "scatole vuote", costituite per conto di Bedjaoui e Omar Habour da studi professionali svizzeri, e spiegato come, a nome di dette società, oltre che degli stessi Bedjaoui e Habour fossero stati aperti



numerosi conti correnti; assume il Procuratore ricorrente che sarebbe stato provato come:

a) nel periodo in cui Saipem "pagava le tangenti", Bedjaoui riversò dai propri conti libanesi a quelli di Habour la cifra di 34 milioni di euro e ulteriori 16 milioni su quelli svizzeri di sè medesimo;

b) furono conferite da due di dette società off shore (Parkford e Carnelian) - gestite da una fiduciaria svizzera per conto di Bedjuoui e Habour - procure generali alla moglie del Ministro sui propri conti e che sempre nello stesso periodo la stessa moglie del Ministro, che era titolare anche di una procura ad operare su un conto statunitense presso la banca Sun Trust- aperto da Omar Habour-, avesse prelevato denaro per acquistare due immobili nel giugno del 2008 oltre ad un altro milione di euro;

c) risulterebbero ulteriori prelevamenti di denaro dai conti in questione in favore dei figli del ministro.

Dunque, argomenta il Procuratore, la moglie del Ministro avrebbe prelevato somme provenienti dai conti off shore di Bedjaoui e Habour.

Dalla documentazione acquisita sarebbe stata inoltre tratta la prova che anche altre società operative nel settore petrolifero in Algeria avessero versato ingenti somme alle "solite" società off shore di Bedjaoui e Habour, giustificate come spese di agenzia in base a contratti di intermediazione.

Un generale "bacino di raccolta" in cui erano confluiti anche i soldi di Saipem s.p.a.

Sul punto la Corte, pur non negando l'esistenza del "bacino", la galassia societaria, le procure e le operazioni compiute dai familiari del Ministro, avrebbe tuttavia fornito una motivazione parcelizzata dei singoli elementi, innanzitutto omettendo di considerare le operazioni che la moglie del Ministro aveva compiuto sul conto Sun Trust, e, sotto altro profilo, ritenendo, diversamente dal primo giudice, che non vi sarebbe prova che proprio i soldi di Saipem spa fossero pervenuti al Ministro ed ai suoi familiari (pag. 198 sentenza), non tenendo tuttavia conto, si aggiunge, che il denaro, "entrato" "nel bacino", si sarebbe giuridicamente confuso con l'altro, atteso il carattere fungibile del bene; né sarebbe stato spiegato il senso di quello schema consolidato e diffuso con cui sarebbe stato veicolato denaro nella sostanziale disponibilità del Ministro.

Secondo la Corte, in assenza della prova di un accordo corruttivo, la prova della dazione avrebbe dovuto essere più rigorosa, ma, in realtà, secondo il ricorrente, nell'affermare ciò non si sarebbe considerato come lo schema classico della corruzione dovesse necessariamente nella specie essere adattato alla presenza di intermediari impiegati proprio per nascondere la provenienza del denaro.

Anche in questo caso, si evidenzia, il Tribunale aveva correttamente considerato l'inadeguatezza della documentazione a discarico, volta a giustificare il flusso di denaro di cui si è detto attraverso la dimostrazione dell'esistenza di investimenti comuni ai due intermediari del Ministro e di prestiti di denaro da Habour allo stesso Ministro: anche sul

punto, la Corte avrebbe non condiviso la ricostruzione del primo giudice senza tuttavia fornire una logica motivazione.

Risulterebbe inspiegato perché Bedjaoui e Habour avessero costruito l'insieme di società off shore e perché una parte del denaro confluì sui conti di dette società sarebbe giunto, direttamente o indirettamente, nella disponibilità del Ministro, nel modo di cui si è detto.

Né sarebbe stata adeguatamente motivata la circostanza, valorizzata in chiave accusatoria, del ritrovamento nel cellulare sequestrato al Ministro dei numeri di telefono dei professionisti e dei fiduciari svizzeri che avevano creato la c.d. galassia di società, di cui si è detto; un elemento di prova che la Corte avrebbe non considerato, limitandosi ad affermare che il Ministro fosse estraneo al dedalo di società e che sul cellulare fossero stati ritrovati solo pochi e risalenti messaggi sms.

Non diversamente, sarebbe stato destrutturato anche il tema relativo alle procure rilasciate alla moglie del Ministro, avendo la Corte, da una parte, affermato che la disponibilità del denaro da parte di questa non consentirebbe di ritenere sussistente una effettiva interversione del possesso, e, dall'altra, non motivato in ordine alla terza procura rilasciata sul conto statunitense Sun Trust, rispetto al quale vi sarebbe invece la prova dell'effettivo esercizio dei poteri di rappresentanza da parte della moglie del Ministro.

Anche in ordine alla effettiva riconducibilità della società Carnelian a Bedjaoui, negata dalla Corte in ragione del rapporto Sic della rogatoria in Libano, non si sarebbe tenuto conto dello scambio di corrispondenza tra Bedjaoui e la società, di cui invece non si fa menzione nelle rogatorie, in ragione del quale il Tribunale era invece giunto a ritenere coinvolto anche l'imputato nella compagine societaria indicata.

Non diversamente, la motivazione sarebbe viziata quanto alla valutazione della documentazione "Packford" ed agli acquisti immobiliari da parte dei coniugi Khelil.

La Corte, quanto all'acquisto di uno degli immobili, avvenuto il 12.7.2007, avrebbe ritenuto attendibile la tesi difensiva secondo cui per l'acquisto in questione vi sarebbe stato un prestito da parte di Habour ai coniugi Khelil e nel far ciò avrebbe fatto riferimento agli atti acquisiti per rogatoria dagli Stati Uniti in cui si richiamano operazioni di acquisto da parte dei coniugi Khelil con prestito di Habour; non sarebbe stato tuttavia considerato che in nessun atto di detta rogatoria sarebbe menzionato l'acquisto dell'abitazione in questione: vi sarebbe solo un riferimento ad un prestito per l'acquisto degli immobili nel 2008 e né a tal fine, si aggiunge, potrebbero essere valorizzati due riconoscimenti di debito risalenti al 2006 da parte dello stesso Khelil.

Né, ancora, del presunto prestito vi sarebbe traccia in ordine alla restituzione del denaro ovvero ad eventuali azioni legali da parte di Habour.

Dopo una lunga ricostruzione, assume il Procuratore ricorrente che:

a) il ragionamento probatorio della Corte sarebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che i rapporti ed i "travasi" di denaro tra Bedjaoui e Habour fossero giustificabili alla luce di "relazioni tra uomini di affari";

b) non sarebbe affatto chiaro, a ragionare con la Corte di appello, perché sarebbero state rilasciate procure a rappresentare almeno due delle società off shore di cui si è detto alla moglie del Ministro;

c) perché Bedjaoui e Habour avrebbero elargito liberalità ai figli del Ministro;

d) perché la moglie di questi poté spendere circa 1 milione di dollari da un conto americano di Habour su cui - senza spiegazione - aveva procura ad operare.

4.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta inesistenza di pagamenti corruttivi in favore di Reda Hemche, che aveva il ruolo di controllore all'interno di Sonatrach dell'operato dei funzionari e delle commissioni tecniche che sovrintendevano alle fasi dell'invito alla gara ed alla offerta tecnica.

I pagamenti, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero derivati da un conto svizzero di una delle società di Bedjaoui (Kyan holding) e avrebbero avuto apparente giustificazione lecita in contratti per consulenze che Reda Hemche avrebbe compiuto per Kyan in occasione della acquisizione delle quote della società Ogec: detta società sarebbe stata coinvolta, attraverso il sistema della sovrappaturazioni, nella corresponsione a Bedjaoui di ulteriori commissioni "a scopo di corruzione"; i fatti sarebbero avvenuti nel 2009, quando cioè nel bacino di raccolta erano pervenuti i soldi Saipem.

Ulteriori pagamenti sarebbero stati compiuti nel 2008 in favore della società della moglie di Reda Hemche da parte di Omar Habour attraverso il "veicolo" Berg, il cui conto era già stato interessato per le dazioni al Ministro per l'acquisto dell'immobile nel 2007; dunque, si assume, anche per Hemche sarebbe stato adottato lo stesso schema accertato per fa confluire denaro al Ministro ed anche in questo caso la Corte avrebbe escluso la rilevanza del fatto sul presupposto, da una parte, che non vi sarebbe la prova della derivazione di quel denaro da Saipem, e, dall'altra, ritenendo provata l'attività di consulenza da parte di Hemche a Kyan.

L'assunto del ricorrente è che quelle consulenze, di cui nessuno avrebbe riferito in dibattimento ad eccezione della teste Trolese in modo vago e confuso, sarebbero ineffettive.

In realtà, Reda Hemche, si aggiunge, sarebbe stata una persona influente in Somatrach e "vicina" al Ministro; in tal senso viene compiuta una dettagliata ricostruzione volta a dimostrare che Reda Hemche "fosse speso" dagli "intermediari" del Ministro - Bedjaoui e Habour - che corrispondevano denaro attingendolo dal c.d. "bacino di raccolta", nel quale erano confluiti anche parte dei pagamenti di Saipem.

4.6. Con il sesto motivo di deduce violazione di legge quanto all'assunto secondo cui al momento in cui furono effettuati i pagamenti, Reda Hemche non ricoprì nessuna



carica pubblica e dunque non sarebbe stato un pubblico ufficiale: si sostiene che in realtà nella specie rileverebbe l'art. 360 cod. pen., atteso che i pagamenti troverebbero giustificazione causale nelle attività prestate nel periodo in cui Reda Hemche era in servizio presso Sonatrach.

4.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza in capo a Reda Hemche, capo di gabinetto del presidente direttore generale di Sonatrach, della qualifica di pubblico ufficiale, sulla base di un parere *pro veritate* rilasciato a Bedjuaoi dall'avvocato algerino Boudiaf.

Il riferimento è all'art. 1, comma 4, della convenzione OCSE; Reda Hemche avrebbe svolto una funzione all'interno di una impresa pubblica di un Paese straniero e non rileverebbe la circostanza che potesse essere sottoposto alle determinazioni discrezionali del PDG di Sonatrach.

4.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni di Tullio Orsi.

Dette dichiarazioni sarebbero state ritenute inattendibili per la parte relativa alla corruzione ed attendibili per quella riguardante l'esistenza di accordi di cartello tra le imprese per la ripartizione degli appalti di Sonatrach: l'attendibilità di quanto riferito in ordine agli accordi di cartello sarebbe stata erroneamente valorizzata dalla Corte per ritenere implausibile la corruzione, atteso che, secondo i giudici, proprio gli accordi di cartello costituirebbero un "metodo" di inquinamento alternativo a quello corruttivo.

Le dichiarazioni di Orsi relative alla corruzione, come meglio si dirà in prosieguo, sarebbero state ritenute irragionevolmente inattendibili sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento da Varone, in realtà non adeguatamente valutate.

4.9. Con il nono motivo si deduce violazione di legge in ordine alla individuazione dei riscontri alle dichiarazioni di Orsi, ritenuto erroneamente imputato in procedimento connesso.

Orsi sarebbe stato sentito in dibattimento come testimone assistito, avendo definito la sua posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sugli stessi fatti, e, si aggiunge, i riscontri alle sue dichiarazioni avrebbero dovuto avere una minore consistenza probatoria rispetto a quelli previsti per il soggetto sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.

Il tema attiene alla sovrappaturazione da parte di Ogec, cioè di una società subappaltatrice di Saipem, nella misura del 3%; detta percentuale, come detto, sarebbe servita a "ungere i meccanismi" (così Orsi per averlo appreso da Varone che gli aveva confidato che il destinatario del denaro "creato" attraverso la sovrappaturazione fosse il Ministro).

Circostanze sovrapponibili Orsi avrebbe riferito anche per la società Lead.

Il tema della sovrappaturazione era stato valorizzato dal Tribunale perché avrebbe trovato riscontro in un promemoria della Società svizzera Fortis Intertrust che gestiva



le risorse di Bedjaoui e che aveva acquisito Pearl Partners; in tale documento si sarebbe fatto riferimento alla percentuale del 3% che sarebbe stata riconosciuta da Ogec a Bedjaoui in relazione al progetto Tamanrasset per il quale Ogec aveva svolto il ruolo di sub appaltatore per Saipem.

La Corte avrebbe "demolito" le dichiarazioni di Orsi sul presupposto che le stesse fossero state smentite da Varone, nonché sottovalutato la portata probatoria del documento indicato, affermando che la percentuale del 3% era in linea con le prassi delle gare internazionali e che il progetto Tamanrasset non riguardasse Sonatrach e dunque il Ministro.

Secondo il Procuratore ricorrente, in realtà, la Corte anche in questa occasione, non avrebbe spiegato in cosa sarebbe consistita la consulenza che, ancora una volta, Bedjaoui avrebbe espletato per Ogec nella vicenda Tamanrasset, e neppure perché Bedjaoui si sarebbe dovuto servire della società in questione per un'attività lecita.

La tesi è che in relazione al tema della sovrappatturazione del 3% la giustificazione data dalla Corte, secondo cui il ruolo dell'agente (Bedjaoui) sarebbe stato funzionale a far comprendere alle imprese le "dinamiche socio- politiche ed economiche " del paese in cui esse operavano, sarebbe assertiva in quanto non spiegherebbe in cosa sarebbe consistita detta attività, tenuto conto che la mediazione in questo caso non sarebbe stata strumentale a far ottenere alla società commesse dalle autorità algerine ma l'assegnazione dei subcontratti da Saipem.

Il Tribunale aveva evidenziato come Ogec avesse una struttura inadeguata e come, nonostante ciò, avesse ricevuto importanti subappalti da Saipem; ciò, a parere del ricorrente, sarebbe stato giustificato solo con il sistema della sovrappatturazione e del sottostante meccanismo corruttivo.

Sul punto la sentenza, che fa riferimento agli eventi bellici in Siria per giustificare la inadeguatezza della struttura di Ogec, sarebbe viziata.

Ogec noleggiò da Saipem i mezzi necessari per la esecuzione dei lavori sin dal giugno del 2009 e sarebbe stata sottoposta ad un continuo drenaggio di capitali da parte di Bedjaoui; anche in questo caso la Corte avrebbe svuotato la portata probatoria del fatto affermando che comunque mancherebbe la prova che quelle risorse furono destinate al Ministro.

Discorso analogo viene compiuto per la società Lead, per la quale non sarebbero stati trovati nemmeno i contratti di intermediazione.

4.10. Con il decimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta non credibilità soggettiva di Orsi, considerato dalla Corte come aduso alla manipolazione.

Tale giudizio sarebbe derivato dall'aver Orsi lucrato, in qualità di manager di Saipem, somme di denaro da Bedjaoui al termine della sua permanenza in Algeria, e dal gruppo Cavalleroni- fornitore di Saipem in Algeria- e dall'aver lo stesso Orsi pagato

a titolo personale viaggi per la famiglia del PDG (Presidente direttore generale) di Sonatrach per accreditarsi.

Orsi in realtà avrebbe ammesso gli addebiti sin dalla fase delle indagini preliminari ed avrebbe messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria la documentazione bancaria relativa ai versamenti ricevuti da Bedjaoui ancor prima dell'esito delle rogatorie in svizzera.

La Corte avrebbe assertivamente ritenuto che i "ristori" ricevuti da Orsi da Bedjaoui potessero essere collegati all'attività di "promozione" da parte del primo in favore del secondo in Saipem, senza tuttavia considerare adeguatamente l'ipotesi che quel denaro potesse essere stato corrisposto perché Orsi non accettava l'idea di essere "messo da parte" da Saipem.

Né la credibilità soggettiva di Orsi sarebbe inficiata dal fatto di aver ricevuto denaro dal gruppo Cavalleroni, atteso che anche detta circostanza sarebbe stata ammessa dal dichiarante spontaneamente, diversamente da quanto ritenuto in sentenza.

Discorso sovrapponibile viene compiuto in relazione ai donativi corrisposti da Orsi all' ODG di Sonatrach, Mohamed Meziane; anche sul punto la Corte fornisce una risposta debole rispetto alla motivazione del Tribunale.

4.11. Con l'undicesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni di Carlo Bentini, che ha definito la propria posizione processuale con sentenza di patteggiamento per il reato di corruzione internazionale per avere corrotto tramite Habour proprio il Ministro Khelil al fine di mantenere la propria attività in Algeria; nell'impianto accusatorio dette dichiarazioni riscontrerebbero quelle di Orsi sui temi dei contrattisti "graditi", delle sovrappatture (Ogec e Lead), del rapporto privilegiato tra Habour e Bedjaoui e il Ministro.

Bentini in dibattimento avrebbe confermato le accuse e dichiarato di avere pagato Bedjaoui non solo per quel che riguarda alcune questioni legate a Saipem ma anche per altre ragioni, cioè quelle di "entrare" a far parte dei contrattisti "graditi".

La Corte, come detto, avrebbe sottovalutato il contenuto delle dichiarazioni in questione limitandosi ad affermare che esse non avrebbero valenza di riscontro né sulla esistenza dell'accordo illecito tra Saipem e le due società -Ogec e Lead- finalizzato a veicolare parte della tangente concordata dalla prima con il Ministro, né sul ruolo di "alter ego" di Bedjaoui nella complessiva vicenda corruttiva.

Né la Corte avrebbe spiegato perché si sarebbe discostata dalla sentenza di patteggiamento emessa nei riguardi di Bentini e né avrebbe preso in considerazione le ulteriori somme che Bentini avrebbe pagato a Bedjaoui al di là di quelle relative alle vertenze insorte tra lo stesso e Saipem.

4.12. Con il dodicesimo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione del consulente di Saipem Torchia in ordine alla ricostruzione dei poteri di Sonatrach nelle procedure di gara, ai rapporti tra detta società ed il Ministro, al potere di influenza

di questi nell'ambito dell'attività e nella organizzazione dell'ente, alla possibilità di favoritismi da parte dell'Ente di stato algerino nelle procedure di appalto.

Il Tribunale aveva motivato sul tema valorizzando una serie di elementi probatori; per superare tale ricostruzione, la Corte, violando l'obbligo di motivazione rafforzata, avrebbe enfatizzato il contenuto solo di una parte delle dichiarazioni di Torchia, senza considerare come la stessa avesse in realtà confermato che l'invito a partecipare alla gara fosse assolutamente discrezionale, così come discrezionale fosse il potere di esclusione di un concorrente dalla gara (vengono riportate le dichiarazioni della consulente).

Le dichiarazioni dello stesso consulente erano, diversamente a quanto ritenuto, compatibili con quelle di Varone, che aveva dichiarato come l'ente potesse agire indisturbato "piazzando trappole" che consentivano di escludere le imprese non gradite e di fatto imponendo una "protezione" che passava dal pagamento di denaro.

La motivazione sarebbe viziata anche nella parte in cui si sono esclusi, alla luce della normativa algerina di riferimento, poteri di ingerenza del Ministro sull'ente (Statuto e direttiva R-15); il potere di influenza del Ministro sarebbe in realtà emerso chiaramente dal contenuto di numerose deposizioni valorizzate dal Tribunale e non considerate dalla Corte di appello (teste Cavanna- dirigente Eni- dichiarazioni Orsi).

Il potere del Ministro sarebbe stato esercitato da Reda Meziane, di cui si è già detto, cioè da un soggetto che, secondo la prospettazione accusatoria, aveva ricevuto denaro da Bedjiaoui.

Dunque, una motivazione illogica ed incompleta.

4.13. Con il tredicesimo motivo si lamenta violazione di legge in ordine alla ricostruzione dei rapporti tra Sonatrach e il Ministro ed alla mancata individuazione di atti contrari ai doveri di ufficio.

Il tema è quello della ingerenza del Ministro e della nozione di competenza ai fini della individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio nel reato di corruzione propria; il Ministro avrebbe posto, dietro compenso, la propria discrezionalità amministrativa al servizio della società italiana dietro.

L'accordo sarebbe stato stipulato in un'ottica di protezione globale e ciò giustificerebbe la contestazione del reato di corruzione propria.

4.14. Con il quattordicesimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai punti della sentenza con cui la Corte ha escluso, attraverso una errata applicazione della normativa algerina in tema di appalti, che Sonatrach avesse avuto un atteggiamento di favore nei confronti di Saipem.

Si fa riferimento al progetto MLE in cui vi sarebbe stato una estensione dell'oggetto del contratto consentendo a Saipem, senza alcuna gara, lo sfruttamento di un autonomo complesso di giacimenti, pari al doppio rispetto al campo MLE.



La Corte avrebbe accolto la tesi difensiva relativa alla interpretazione dell'art. 3 della convenzione adottata dal Consorzio, che stabiliva come, a determinate condizioni, fosse possibile l'assegnazione diretta "ogni qual volta che tale modalità risultasse più vantaggiosa, in particolare nel caso di un preesistente rapporto tecnologico diretto con uno specifico fornitore" (nella specie Saipem).

La Corte tuttavia non avrebbe affatto considerato che tale eccezione poteva configurarsi solo a condizione che vi fosse un nesso di indispensabilità tra i servizi necessari per la stazione appaltante ed il legame tecnologico preesistente con un determinato fornitore "quando i servizi possono essere soddisfatti solo da un determinato fornitore a causa di un legame tecnologico preesistente"; sul perché nel caso di specie vi fosse un preesistente rapporto tecnologico diretto con un specifico fornitore corretto, la sentenza sarebbe silente.

Sotto altro profilo, la norma consentirebbe l'affidamento diretto solo ad imprese già iscritte in una lista di fornitori prequalificati dal responsabile e Saipem non sarebbe stata iscritta in tale lista.

Anche sul punto la Corte avrebbe negato la necessità di tale prerequisite facendo riferimento al testo francese della norma (si riporta il testo dell'art. 5 della Convenzione)

Analoghe considerazioni vengono compiute per il progetto LNG (o GNL) in cui la commessa era stata provvisoriamente aggiudicata ad altro offerente sulla base di una determinata capacità di produzione per poi essere assegnata definitivamente al secondo classificato (Saipem) sulla base di una diversa capacità di produzione, non richiesta originariamente da Sonatrach ed attraverso, si sostiene, un mutamento delle regole del gioco.

La tesi d'accusa è che nella specie, diversamente da quanto previsto dall'art. 36 paragrafo 3 della direttiva R 15- di cui viene riportato il testo- Sonatrach non avrebbe invitato Saipem a ridurre l'offerta commerciale al livello di quella dell'offerente selezionato e poi venuto meno, ma avrebbe accettato che Saipem aumentasse l'offerta.

Analoghe considerazioni vengono compiute in relazione al progetto LPG Z. China ed a quello GK3.

4.15. Con il quindicesimo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine ai punti della sentenza relativi all'assunta riconducibilità ai soli Varone e Orsi della decisione di dissimulare nelle note al c.d.a. di Saipem il vero ruolo di Bedjaoui nonché sul idoneità del modello organizzativo di Saipem.

4.16. Con il sedicesimo motivo si lamenta violazione di legge in ordine all'art. 322 bis cod. pen. ed alla ritenuta non punibilità dell'intermediario nella corruzione internazionale passiva; il riferimento è alle condotte di Bedjaoui e Habur, le cui condotte, a dire della Corte non sarebbero punibili in quanto concorrenti con quella passiva del pubblico ufficiale corrotto.

Secondo il Pubblico Ministero ricorrente l'intermediario non potrebbe strutturalmente essere considerato colui che agisce solo per conto di una delle parti, essendo invece il soggetto portatore degli interessi di entrambe le parti.

5. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di Bernini Alessandro in ordine al capo c) .

Sono stati articolati tre motivi.

5.1. Con il primo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000; la tesi è che nel caso, come quello in esame, di ritenuta simulazione soggettiva, il reato, configurabile rispetto all'Iva - in cui l'imposta è versata al soggetto che abbia effettivamente eseguito la prestazione- non sarebbe invece configurabile rispetto alle imposte dirette, atteso che la realtà oggettiva economica dell'operazione e del relativo esborso - corrispondente a quanto poi dichiarato - escluderebbe il carattere fittizio degli elementi passivi.

La rilevanza penale della deduzione di costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti rispetto all'I.V.A. troverebbe cioè giustificazione nel peculiare meccanismo sotteso a detta imposta, che si basa sul presupposto che essa sia versata a chi abbia effettuato prestazioni imponibili; detto presupposto costitutivo non avrebbe rilievo invece rispetto alle imposte dirette, atteso che la realtà economica dell'operazione e del relativo esborso escluderebbe in radice il carattere fittizio degli elementi passivi indicati nella dichiarazione.

La Corte, recependo un indirizzo giurisprudenziale minoritario, ha ritenuto invece che quei costi non avrebbero potuto essere dedotti ai fini delle imposte dirette dal committente/cessionario che li ha sostenuti in quanto espressione di finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dell'attività di impresa; si assume che la motivazione sarebbe errata, atteso che, esclusa la corruzione, quei costi non potrebbero considerarsi come proventi di un'attività illecita, in quanto sostenuti a fronte di un'attività legittima - quella di mediazione- effettivamente svolta.

5.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, in particolare, del dolo specifico di evadere le imposte sui redditi da parte di un terzo.

5.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta disciplina del concorso di persone in relazione all'art. 2 del d. lgs n. 74 del 2000 ed alla mancanza pronuncia di assoluzione ex art 129 cod. proc. pen.

La condotta, argomenta il ricorrente, assumerebbe rilievo penale solo in relazione al momento della presentazione della dichiarazione e dunque non potrebbero valorizzarsi, come nel caso di specie, anche le condotte antecedenti, che avrebbero solo una valenza prodromica e preparatoria.

6. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore di Pietro Varone, sulla mancata assoluzione dal capo C), è sostanzialmente sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di Bernini: si contesta la configurabilità del reato sotto i profili oggettivo e soggettivo, la compartecipazione al delitto dell'imputato, la erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

7. Il 4.11.2020 è pervenuta un'articolate memoria nell'interesse di Bedjaoui con cui si ripercorrono i singoli motivi di ricorso del Procuratore ricorrente dei quali si evidenzia la inammissibilità.

L'assunto generale è che il ricorso del Procuratore solleciterebbe una rivalutazione in fatto della vicenda chiedendo alla Corte una diversa valutazione delle prove.

In tale contesto:

- quanto alla dichiarazioni di Varone, si sviscila l'assunto del Procuratore secondo cui quanto riferito in ordine all'incontro avvenuto con il Ministro nel marzo del 2006 a Parigi, dovrebbe essere valutato facendo riferimento anche a ciò che era accaduto prima (il riferimento è agli incontri precedenti, di cui si è detto);

La tesi è che la Corte non avrebbe compiuto una errata valutazione della prova, ma avrebbe solo ritenuto più ragionevole attribuire un diverso significato alle parole riferite e, dunque, effettuare una diversa ricostruzione fattuale.

Varone non avrebbe mai detto che i soldi dati all'imputato fossero destinati al Ministro.

-quanto alla ricostruzione dei rapporti tra Bedjaoui e Saipem e sull'effettività dell'attività di mediazione da questi fornita, il tema attiene alla valenza dello schermo della società Pearl Partners, all'allontanamento di Orsi dopo l'inizio delle indagini, dell'accesso al computer di Varone; l'assunto è che il nome dell'imputato non fu formalmente esplicitato per volere di Varone e Orsi, che intendevano trarre da quelle iniziative vantaggi personali, che la scelta di allontanare Orsi, Varone e Bernini fu decisa dall'azienda in quanto coinvolti in fatti illeciti, che l'attività di Bedjaoui ebbe ad oggetto un'attività di lobbying, comprovata dalle mail con Tali, di cui si è detto.

- quanto alla valutazione delle dichiarazioni di Orsi, il tema attiene:

1) alla credibilità soggettiva di Orsi, che, diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore ricorrente, non avrebbe affatto ammesso gli addebiti ma avrebbe tentato di scaricare su altri le responsabilità, sminuendo il proprio ruolo e lucrando sul piano personale dal coinvolgimento dell'imputato;

2) alla attendibilità del dichiarato (la questione, a titolo esemplificativo, riguarda la percentuale dei trattatisti, l'esistenza di cartelli per turbare le gare che, dunque, non giustificavano la corruzione);

-quanto alle dichiarazioni di Bentini, l'assunto difensivo è che dette dichiarazioni non riscontrerebbero i fatti rilevanti oggetto del processo;



-quanto alla corretta applicazione della normativa algerina in tema di appalti ed alla individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio, il tema attiene:

a) ai poteri di Sonatrach nelle procedure di gara ed alla valutazione della consulente Torchia, di cui si è detto: il Procuratore ricorrente non avrebbe saputo indicare quali sarebbero stati in concreto i favoritismi di cui Saipem avrebbe beneficiato e gli specifici atti contrari ai doveri d'ufficio compiuti e la Corte avrebbe correttamente valutato tutte le argomentazioni delle parti e dello stesso Procuratore evidenziando come non fosse sufficiente ai fini del giudizio di responsabilità il dato fattuale per cui la partecipazione alle gare sarebbe stata consentita solo dopo la conclusione dell'ipotizzato patto corruttivo ed in conseguenza della c.d. protezione globale del Ministro;

b) ai rapporti tra Sonatrach ed il Ministro: anche in questo caso, si evidenzia, la Corte avrebbe chiarito come non sia stato nemmeno indicato, al di là della evocazione di poteri formali, come il Ministro avrebbe in concreto favorito Saipem; né sarebbero state decisive le deposizioni di Orsi e Cavanna, che pure avevano parlato di un potere di ingerenza concreto del Ministro su Sonatrach, e neppure il rinvenimento a casa del Ministro di dossier relativi agli appalti Saipem;

c) alla possibilità di configurare la corruzione proprio in ragione della vendita della funzione amministrativa discrezionale;

d) alla inesistenza di vizi afferenti alle singole gare incriminate;

e) alla ritenuta esistenza di pagamenti corruttivi in favore del Ministro; il tema è quello del c.d. bacino di raccolta e delle dazioni di denaro al Ministro, della valenza delle procure rilasciate alla moglie del Ministro, degli acquisti di immobili negli Stati Uniti da parte dello stesso Ministro, dell'agenda di questi con i nomi delle imprese, del rapporto tra il Ministro e Bedyauoui e Habour; si tratta di questioni rispetto alle quali si ripercorrono le argomentazioni della Corte di appello, aggiungendo che il processo acquisitivo di quella rubrica sarebbe stato irrituale ed invalido.

Non diversamente si argomenta:

- quanto alla figura di Reda Hemche ed alle dazioni di denaro a questi corrisposte; si riprendono e si sviluppano i temi relativi:

1) alla pretesa sussistenza della qualifica soggettiva in capo a detto soggetto senza tuttavia che il Pubblico Ministero abbia provato cosa in concreto facesse il soggetto, essendosi limitato il ricorrente a richiamare le generiche dichiarazioni di Orsi e le altrettanto generiche dichiarazioni di Varone relative a ciò che a questi Orsi avrebbe detto e l'immotivato convincimento che il parere redato da un legale algerino sulla inesistenza della qualifica soggettiva non sarebbe corretto;

2) alla ragione causale dei pagamenti tra Habour, Hameche e Bedjiaoui;

3) alla mancanza di prova di cosa in concreto Hemche avrebbe fatto;

- il tema dei pagamenti corruttivi compiuti attraverso la società OGEC e Lead ed a quello della prescrizione;



- l'affermazione secondo cui anche l'intermediario dovrebbe rispondere ai sensi dell'art. 322 bis cod. pen; Bedyoui non sarebbe stato un intermediario quanto, piuttosto, un uomo di fiducia del Ministro.

8. Il 4.11.2020 sono state depositate memorie dell'interesse di: a) Omar Habour : i temi sono sostanzialmente gli stessi già indicati; b) Pietro Franco Tali: si nega che nella specie vi sia stato un travisamento della prova, come invece affermato dal Procuratore ricorrente e si ripercorrono i singoli motivi di ricorso; c) Samyr Ouraied, con cui si affrontano e si sviluppano una serie di argomentazioni relativi alla prova dell'accordo corruttivo e della destinazione delle somme al Ministro, d) Pietro Varone, con cui si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale; e) Bernini Alessandro con cui si chiede di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso del Procuratore Generale e si insiste nel chiedere l'accoglimento dei motivi del ricorso presentato quanto al capo c); f) di Saipem s.p.a., ente imputato, con cui si chiede che il ricorso del Procuratore generale sia dichiarato inammissibile.

9. Il 20.11.2020 sono pervenute ulteriori memorie nell'interesse di Pietro Varone e Omar Habour.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Per ragioni di ordine è utile esaminare innanzitutto il ricorso del Procuratore Generale avverso il capo della sentenza con cui la Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto gli imputati dal reato di corruzione internazionale.

Il ricorso, al di là di specifiche deduzioni relative al vizio di violazione di legge, è strutturato su un assunto costitutivo fondante e cioè che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di condanna, avrebbe violato l'obbligo di motivazione rafforzata cui era invece tenuta, secondo quanto in più occasioni affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Al fine di far emergere la violazione di tale obbligo, il Procuratore Generale, con un articolato ed analitico ricorso, ha di fatto proceduto ad una comparazione della struttura della motivazione e del ragionamento probatorio posto a fondamento delle due sentenze di merito, rivisitando in senso critico quella impugnata con riguardo alla valutazione delle prove e dei molteplici temi di cui, nel corso del processo, a lungo si è discusso: profili che ineriscono a questioni cruciali della impostazione accusatoria - in cui la dimensione sostanziale si salda con quella processuale - quali quelli riguardanti la prova del patto corruttivo, del suo contenuto, della sua esecuzione; in tale contesto si sono articolati una serie di rinvii argomentativi- interni ai singoli motivi di ricorso- riguardanti

l'esistenza ed il peso di un gran numero di elementi indizianti, la cui destrutturazione da parte della Corte di appello non è stata condivisa dal Procuratore ricorrente.

Dunque, sono da ritenere manifestamente infondati tutti i rilievi difensivi secondo cui il ricorso del Procuratore Generale sarebbe inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, atteso che, invece, la dimensione fattuale è stata inevitabilmente richiamata in funzione comparativa delle due pronunce al solo fine di fare emergere il dedotto vizio di motivazione.

Due questioni devono essere verificate.

La prima è quella relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata, cioè in cosa esso consista e come esso si parametri e si sviluppi nel caso di riforma di sentenza di condanna con conseguente assoluzione.

La seconda, derivante dalla prima, attiene a ciò che in concreto ha fatto la Corte di appello e, in particolare, alla verifica della "tenuta" del ragionamento probatorio e della motivazione rispetto all'obbligo di motivazione rafforzata, tenuto comunque conto, come meglio si dirà, della principio dell'oltre ragionevole dubbio, che solo consente la pronuncia di una sentenza di condanna.

2. Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna.

Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare- quasi sempre- un unico complesso argomentativo.

Sull'obbligo di motivazione rafforzata - dunque, a prescindere dalla previsione del comma 3-*bis* dell'art. 603 cod. proc. pen.-, quando il giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza deve spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

2.1. Il tema è allora cosa debba intendersi per "motivazione rinforzata".

Si nota correttamente che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile.

Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo più vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi.

Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell'accertamento penale.

Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio e della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, della inesistenza di una regola in ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione "migliore", più corretto, più affidabile di quello del primo.

Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi.

Si tratta di una questione rispetto alla quale l'ordinamento non ha una risposta generale e preventiva, ma predispose una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata.

Questo spiega l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza - di assoluzione o di condanna-, adotti una "motivazione rafforzata".

Dunque, "il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda".

Il ragionamento del giudice d'appello deve svilupparsi sulla sentenza impugnata perché esiste "un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata".

Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un'analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il *decisum*; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta.

Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.

231679) per poi procedere a formare una nuova struttura motivazionale che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua deliberazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci Rv. 191229)

Il giudice d'appello deve "delineare le linee portanti del proprio, alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento" (Sez. 2, n.57765 del 20/12/2018, non massimata; cfr., Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 dell'08/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617; Sez. 6, n. 2004 del 16/01/2019, non massimata in cui si parla di un "obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da una completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati").

il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame deve fondarsi non su una critica tra giudici posizionati "orizzontalmente" rispetto allo stesso materiale di prova, ma nella diversa prospettiva dell'accertamento di un "errore" di giudizio che il giudice dell'impugnazione ritiene che il giudice di primo grado abbia commesso alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema devoluto.

Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente un altrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione; la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del *decisum* dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sz. 3, n. 46455 xel 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948).

2.2. Come già detto, l'obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativo diverso e contorni specifici a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva.

Il tema attiene al rapporto tra motivazione rafforzata e principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Mentre infatti per pronunciare nel giudizio di appello una sentenza di condanna a fronte di una pronuncia assolutoria in cui sia emerso un dubbio ragionevole, è necessario rimuovere il dubbio con un ragionamento che ne dimostri l'infondatezza ovvero l'inesistenza, nel caso, come quello di specie, di sentenza di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna, nonostante l'obbligo di motivazione rafforzata, è in realtà sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole.

Se per emettere una sentenza di condanna è necessaria la certezza della colpevolezza, la motivazione della sentenza del giudice d'appello che riformi, come nel caso di specie, una sentenza di condanna deve essere rafforzata sulla plausibilità di un ragionamento volto non già a far venire meno ogni ragionevole dubbio bensì a sollevarne uno.

Si è condivisibilmente notato come, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione, il giudice di appello debba prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi strutturare un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata- nel senso indicato, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione).

2.3. È possibile allora indicare alcuni parametri di riferimento a cui il giudice di appello deve attenersi nel caso in cui decida, a fronte di una sentenza di condanna, di pronunciare una sentenza di assoluzione.

Il giudice, per assolvere in tal caso l'obbligo di motivazione rafforzata, deve:

a) dimostrare di avere compiuto un'analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato;

b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro devoluto, perché non si è condiviso il *decisum* contestato;

c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta;

d) argomentare sul perché sussista un dubbio ragionevole originato dalla plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella recepita dal giudice di primo grado.

3. Sulla base di tali principi è allora possibile verificare se ed in che limiti nel processo in esame la Corte di appello abbia adempiuto l'obbligo di motivazione a lei imposto e dunque se ed in che limiti la motivazione della sentenza impugnata sia viziata.

4. È infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato Pietro Varone.

4.1. Si è già detto di come, nell'ambito del ragionamento probatorio della sentenza di condanna emessa dal Tribunale, rilevante valenza fosse stata attribuita ai fini della prova del patto corruttivo alle dichiarazioni di Pietro Varone.

Si è già detto di come, in particolare, la narrazione di Varone non sia rimasta immutata nel tempo e vi siano state modificazioni nel racconto effettuato nel corso dell'esame dibattimentale rispetto a quello sviluppato in sede di incidente probatorio, ritenuto, quest'ultimo, dettagliato e preciso dal Tribunale con riguardo alle dazioni corruttive relative alle commesse algerine: le dichiarazioni dibattimentali sarebbero state invece frammentarie e, in parte, smentite da risultanze di segno opposto.

Secondo il Tribunale, Varone, nonostante le modifiche del narrato, avrebbe tuttavia sostanzialmente confermato l'ipotesi d'accusa con riguardo alle commesse assegnate a Saipem, ammettendo cioè, che a partire dal 2006, proprio il *management* di Saipem avesse corrotto il Ministro algerino in carica ed altri pubblici ufficiali di quel Paese in modo che l'ente petrolifero Sonatrach consentisse al contrattista italiano di aggiudicarsi le sette commesse di cui si è detto a fronte del versamento di tangenti per complessivi euro 197.934.798.

In particolare, secondo la valutazione del Tribunale, la c.d. ritrattazione dibattimentale sarebbe stata causata da ragioni utilitaristiche, legate al reinserimento dello stesso Varone nel mondo economico degli affari petroliferi.

La Corte di appello, dopo aver ripercorso testualmente il contenuto delle dichiarazioni di Varone, ha rivisitato in maniera stringente il loro significato.

In particolare, quanto alla prova del patto corruttivo e del contenuto dell'incontro avvenuto a marzo 2006 a Parigi, di cui si è già detto, la Corte ha spiegato, riportando il contenuto delle dichiarazioni come:

a) Varone, anche in sede di incidente probatorio- cioè quando rese le dichiarazioni valorizzate in chiave accusatoria- avesse ripetutamente ed inequivocabilmente escluso di avere mai saputo da Bedjaoui o da altri che il denaro corrisposto da Saipem a titolo di commissioni di intermediazione fosse stato destinato e consegnato, in tutto o in parte, al Ministro (pag. 158-159- 160);

b) Varone avesse "ipotizzato" che il rapporto privilegiato, non in contestazione, fra il Ministro e Bedjaoui potesse mettere questi in condizione di conoscere le strategie politiche del governo e quindi passare informazioni qualificate a soggetti, operatori economici ed imprenditori che operavano in Algeria.

Secondo la Corte, dunque, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, Varone non avrebbe mai ritrattato in dibattimento le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, atteso che, in realtà, non vi sarebbe mai stata una confessione, una chiamata in correità o in reità quanto al fatto corruttivo per cui si procede, cioè al fatto che le dazioni di denaro compiute da Saipem e Bedjaou avessero come destinatario il Ministro e fossero causalmente legate alla ingerenza di questi nelle procedure di assegnazione degli appalti di Sonatrach.

Secondo i giudici di appello, il riferimento "testuale" compiuto da Varone alla necessità per Saipem (e per qualunque altra azienda interessata a lavorare in Algeria) di avvalersi di un intermediario per entrare "nell'ambiente" delle gare indette da Sonatrach, avrebbe dovuto essere ragionevolmente interpretato non come obbligata soggezione alla necessità di "pagare" in funzione corruttiva chi quell'ambiente "gestiva", ma quale indispensabile strumento per la valorizzazione della propria attività da parte di un "agente facilitatore" (Bedjaoui), la cui remunerazione, dunque, non avrebbe potuto essere considerata il prezzo di una corruzione, atteso che, argomenta la Corte, anche altre grandi imprese si avvalevano di agenti del luogo per operare in Paesi molto diversi per cultura, legislazione e struttura amministrativa, al fine di comprendere le dinamiche socio-politiche ed economiche e concorrere con aspettative di successo alle gare internazionali.

Così la Corte;

*"Appare ragionevole l'interpretazione del punto specifico data dallo stesso imputato nel corso dell'esame dibattimentale, allorché ha esplicitato l'esigenza di corrispondere costi di intermediazione, pari a circa il 2-3% del valore dell'appalto, per ottenere commesse pubbliche per la realizzazione di grandi progetti industriali nel settore degli idrocarburi, per cui il ruolo dell'agente locale, che forniva informazioni di intelligence e sul rischio Paese, sarebbero stati determinanti per il successo di SAIPEM in Algeria, senza tuttavia mai parlare di compenso a BEDJAOUI svincolato dalla sua attività e destinato al Ministro, circostanza di cui VARONE ha sempre escluso di essere a conoscenza, tanto nell'incidente probatorio quanto nelle successive dichiarazioni".*

La Corte di appello, consapevole della necessità di confrontarsi puntualmente con la sentenza di primo grado in ragione dell'obbligo di motivazione rafforzata, ha testualmente riportato la frase pronunciata da Varone nel corso dell'incidente probatorio valorizzata in chiave accusatoria dal Tribunale:

*"Giudice – Ma questa intermediazione in che cosa consisteva? E' questa la mia domanda ...Ma cosa significa una intermediazione ... cioè, un'attività di*



*intermediazione, di consulenza è un'attività lecita, non è un'attività illecita e allora, domanda, che attività era? Cioè, era un'attività che avrebbe potuto essere mostrata al mondo?*

*Indagato VARONE - No, no, non c'era null'altro rispetto a questo.*

*Giudice - ... o non poteva essere mostrata, cioè, è inutile che giriamo intorno alle parole.*

*Indagato VARONE - No, allora, non c'è nulla che non potesse essere mostrato al mondo, tranne la conferma dell'accusa e di quello che io considero in qualche modo la volontà da parte di ENI e da parte di SAIPEM di avere un capro espiatorio...".*

Secondo la Corte, nel caso di specie vi sarebbe stato un "evidente travisamento della prova dichiarativa, a mezzo della estrapolazione della frase "...tranne la conferma dell'accusa" dal contesto in cui la frase era stata pronunciata, riferito alla circostanza (poi precisata da VARONE) che egli era stato individuato come unico responsabile dell'iniziativa giudiziaria nei confronti di SAIPEM (e della controllante ENI), quindi sospeso e poi licenziato, con cancellazione della sua corrispondenza di posta elettronica, che avrebbe potuto dare evidenza dell'attività concretamente svolta dall'agente a seguito della stipula dei contratti di intermediazione" (così la Corte a pag. 164).

Dunque, argomenta la Corte, nessuna dichiarazione accusatoria da parte di Varone e nessuna chiamata in correità.

Rispetto a tale quadro di riferimento, l'intero motivo di ricorso è strutturato sull'assunto secondo cui il vizio che minerebbe l'intero ragionamento probatorio, e che comporterebbe la violazione dell'obbligo di una motivazione rafforzata, sarebbe costituito dal fatto che la Corte non avrebbe innanzitutto considerato l'ulteriore segmento dichiarativo in cui lo stesso Varone aveva ricordato come già alla fine del 2005 - inizi del 2006-, dunque prima dell'incontro a Parigi, in un altro incontro a Milano, Bedjaoui gli avesse detto che non c'era nessuna possibilità di lavorare in Algeria "secondo le regole" e che serviva qualcuno che dava "una mano, per cui o io o un altro".

Assume il Procuratore che, secondo Varone, quella frase sarebbe stata sintomatica delle necessità di "pagare dei soldi al sistema", nel senso che "se non pagavi commissioni ti potevi scordare tutti i contratti o qualunque tipo di contratto" (così il ricorso a pag. 8).

La tesi accusatoria è che già prima dell'incontro avvenuto a Parigi nel marzo del 2006, Saipem s.p.a. sapesse della necessità di corrispondere denaro "al sistema" per l'aggiudicazione degli appalti e che proprio tale necessità fosse stata "chiarita" e riempita di contenuti nel successivo incontro a Parigi, a cui prese parte anche il Ministro.

Si aggiunge, che l'incontro di marzo a Parigi, secondo Varone, sarebbe stato programmato per "cercare di capire quali fossero i problemi": Bedjaoudi, si afferma, sarebbe stato lo strumento per lavorare "fuori dalle regole", di soggetto, cioè, cui era stata attribuita dal Ministro la funzione di trattare argomenti illeciti che non potevano

evidentemente essere discussi direttamente con questi; Varone, si argomenta, avrebbe escluso che alla presenza del Ministro si parlò di fatti illeciti solo perchè il Ministro indicò in Bedjaoui il suo "ragazzo", il soggetto, quindi, con cui si doveva parlare di certi argomenti.

Dunque, argomenta il Procuratore, l'incontro del marzo del 2006 con il Ministro avrebbe avuto un oggetto illecito e, proprio in ragione della illiceità, il Ministro avrebbe legittimato Bedjaoui, investendolo del compito di delineare con Saipem il patto corruttivo.

4.2. In realtà, il ragionamento del Procuratore, che pure è fondato su una serie di considerazioni logiche, prova troppo perché non si confronta, in funzione demolitoria del ragionamento non incompleto della Corte, con un dato oggettivo che assume rilevante valenza, e cioè che, a parere della Corte, Varone, al di là dell'assunto secondo cui occorresse "pagare" per "entrare" nel sistema e dell'incontro precedente a quello del marzo del 2006, non ha mai fatto riferimento ad un fatto corruttivo che avesse come parte il Ministro, non ha mai indicato il Ministro come beneficiario del denaro, non ha mai spiegato in che modo ed in che misura il Ministro fosse coinvolto.

Sul punto il ricorso è sostanzialmente silente e si sviluppa sul significato probatorio di una serie di elementi ulteriori al fine di inferire il coinvolgimento del Ministro.

Certo, è verosimile che in quell'incontro a Parigi il Ministro legittimò Bedjaoui davanti a Saipem, investì formalmente suo "figlio" agli occhi dell'impresa, giustificò all'impresa il ruolo di Bedjaoui e verosimilmente la corresponsione del denaro a questi, e tuttavia ciò non prova il fatto corruttivo per cui si procede ed il coinvolgimento in esso del Ministro.

Non è dunque manifestamente illogica l'affermazione della Corte secondo cui in quell'incontro il Ministro, con il suo comportamento, spiegò a Sapiem che potevano "fidarsi" di Bedjaoui, che quell'uomo avrebbe davvero potuto aiutarli perchè "suo figlio", di avere un rapporto importante con quella persona e che quindi, indirettamente, aveva "un senso" "pagare" per poter "lavorare": ma ciò, come detto, non prova l'accordo corruttivo con il Ministro.

Il ruolo di mediatore, di strumento, di "facilitatore" di Bedjaoui poteva in astratto avere misura e "peso" variabile; poteva avere ad oggetto: a) un rapporto con il Ministro ed una capacità di influenza su questi effettivamente esistente e corrispondente a quello rappresentato a Saipem; b) un rapporto inesistente ovvero magnificato dal facilitatore, ampliato, fatto apparire più intenso di quanto lo fosse in concreto.

Il rapporto tra facilitatore e pubblico agente e la capacità di influenza del primo sul secondo potevano in astratto essere inesistenti, esistenti - anche solo in potenza- e, posto che fossero esistenti, assumere diverse gradazioni e modulazioni a seguito delle asserzioni di Bedjaoui.



La presenza del Ministro all'incontro di Parigi poteva dunque avere una funzione rassicuratrice della effettività del rapporto tra questi e Bedjaoui; ma ciò, come ritenuto dalla Corte, non prova né il patto corruttivo, né il coinvolgimento del Ministro nell'ipotizzato accordo corruttivo, né, come meglio si dirà, la immedesimazione e la coincidenza soggettiva tra Bedjaoui ed il Ministro.

Non è illogica l'affermazione della Corte secondo cui, rispetto al fatto da provare, cioè la corruzione del Ministro - non la dazione senza causa giustificativa del denaro a Bedjaoui-, le dichiarazioni di Varone, anche quelle rese in sede di incidente probatorio, non assumono una valenza obiettivamente accusatoria e men che mai la struttura di una chiamata in correità.

Ciò che caratterizza il ragionamento probatorio del Procuratore ricorrente e del Tribunale è una valutazione delle dichiarazioni di Varone che, sulla base dell'intero compendio probatorio - e, in particolare, dei singoli, molteplici, ulteriori segmenti fattuali in astratto confermativi dell'ipotesi accusatoria- porta ad attribuire ad esse una valenza accusatoria diversa e più ampia di quella intrinseca ed effettiva: una valenza accusatoria di derivazione esterna che prescinde dal contenuto del dichiarato e che pretende di "fare da collante", di "colorare", di "riempire" il significato di esso.

Elementi esterni, a loro volta, il cui significato assume, in una sorta di circolazione valutativa circolare, spessore e significato accusatorio proprio sulla base delle dichiarazioni di Varone.

Una valutazione che, tuttavia, si discosta dal contenuto oggettivo delle dichiarazioni rispetto al fatto da provare.

Possono essere "sulla responsabilità altrui" non solo dichiarazioni più strettamente accusatorie, come i casi di chiamate in reità, ma anche quelle che assumono comunque rilievo perché idonee a rappresentare circostanze fattuali incompatibili con una data prospettazione difensiva e, perciò, eliminative o impeditive di una determinata ricostruzione lecita ed alternativa rispetto a quella accusatoria.

Può avere valenza accusatoria ogni dichiarazione idonea ad essere utilizzata processualmente in funzione probatoria della responsabilità dell'imputato a condizione che attenga al fatto per cui si procede e che si intende provare.

L'art.192 cod. proc. pen. indica le modalità di valutazione di quella prova che viene generalmente indicata come "chiamata in correità" o "chiamata in reità".

Con il primo sintagma si fa riferimento alla dichiarazione resa da un coimputato e caratterizzata da un contenuto autoaccusatorio ed etero-accusatorio; il dichiarante, in pratica, riconosce di aver svolto un ruolo nel reato di cui riferisce, ma non si limita a raccontare soltanto quanto da lui posto in essere ma indica elementi di responsabilità anche di altri.

Con il secondo, invece, si qualificano quelle propalazioni di un soggetto che accusi un terzo, pur non essendo con lui coimputato, ma rivestendo un ruolo non di semplice

testimone ma di coimputato in altro processo che si trovi in un rapporto qualificato di interferenza - di connessione o di collegamento probatorio - con quello che vede coinvolto il terzo medesimo.

Entrambe le forme dichiarative ricevono un'unica regolamentazione e, quindi, tendenzialmente il riconoscimento di identico valore probatorio.

La giurisprudenza maggioritaria della Corte, pur nel formale rispetto dell'indicazione legislativa, è, nei fatti, giunta da tempo ad individuare una differente valenza dimostrativa delle due forme di chiamata, quando afferma che le regole da utilizzare, ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità, variano a seconda che il proponente riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti.

Secondo la Corte, infatti, l'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede necessari approfondimenti, estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa.

Nel caso di specie, in relazione alle dichiarazioni di Varone non sono rinvenibili né obiettivi elementi confessori, né l'evidenza oggettiva del fatto corruttivo per cui si procede.

Dunque, non è viziata l'affermazione della Corte di appello secondo cui dalle dichiarazioni in questione, certamente rilevanti, non emerge tuttavia sul piano intrinseco una chiamata in correità avente ad oggetto il reato per cui si procede.

5. Quanto detto, consente di valutare il secondo ed il terzo motivo di ricorso, strutturati su un unico assunto costitutivo; la tesi accusatoria, recepita dal Tribunale e non condivisa dalla Corte di appello, è che in ragione di una serie di elementi indiziari, sarebbe comprovata l'illiceità dell'oggetto del rapporto tra Bedjaoui e Saipem.

5.1. Si è già detto di come, secondo il Procuratore ricorrente:

a) tale rapporto di intermediazione, se lecito, non avrebbe giustificato la dazione di circa 200 milioni di euro da parte di Saipem s.p.a., né sarebbe mai stato indicato dalla Corte di appello in cosa sarebbe consistita detta mediazione;

b) i contratti di mediazione non furono stipulati con Bedjaoui ma con la società Pearl Partners, di cui il primo non era né socio e neppure amministratore;

c) Pearl Partners fosse "una scatola vuota";

d) Sapiem s.p.a. costrinse Orsi a dare le dimissioni non appena si ebbe notizia della indagine sui fatti corruzione tra Sanotrach e le società italiane; Bedjaoui, a sua volta, corrispose ad Orsi la cifra di 6 milioni di dollari non appena seppe che costui chiedeva un ristoro per essere stato costretto a lasciare Saipem s.p.a.;

e) ugualmente accadde per Tali, amministratore delegato, e Bernini, direttore finanziario, di Saipem;

f) assume rilievo l'accesso al portatile di Varone, in epoca precedente al sequestro, con cui furono distrutte le mail aziendali;

#### 5.2. I motivi sono infondati.

Sui temi indicati, di obiettiva rilevanza, la Corte di appello, dopo avere analizzato la sentenza del Tribunale, ha affermato che, in assenza della prova del patto corruttivo tra Saipem e il Ministro:

a) i fatti valorizzati dal Procuratore potrebbero essere ricondotti ad altre fattispecie penali e, in particolare, a quella prevista dall'art. 346 bis cod. pen., come modificata dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019, tuttavia non configurabile nella specie, ai sensi dell'art. 2 cod. pen. (pag. 216 e ss. sentenza impugnata);

b) l'attività in concreta svolta da Bedjaoui sarebbe stata - in qualche modo e per quanto possibile - documentata (pag. 222 della sentenza in cui si fa riferimento a documentazione - in realtà non indicata - prodotta dall'imputato Tali ed alle dichiarazioni del teste Gatti, menzionato solo nella nota 182 della sentenza, senza tuttavia esplicitare alcunchè);

Si tratta di un passaggio motivazionale obiettivamente non stabilissimo, in parte, non in linea con i principi delle sentenza delle Sezioni Unite "Troise", di cui si è detto, ove si consideri la puntuale motivazione del Tribunale con cui era stata spiegato perchè la documentazione prodotta da Tali non avesse decisiva valenza né ai fini di comprovare l'effettività delle prestazioni poste in essere da Bedjaoui, nè, soprattutto, per giustificare le obiettive molteplici anomalie evidenziate puntualmente dalla Pubblica Accusa con il ricorso in esame in ordine all'entità delle somme corrisposte ed alla loro giustificazione causale.

Su tali rilevanti profili la sentenza impugnata è monca, strutturalmente carente perché non è stato affatto chiarita dalla Corte di appello la ragione per cui Saipem avrebbe dovuto corrispondere quelle ingenti somme a Bedjaoui e, soprattutto, cosa questi in concreto avrebbe fatto.

E tuttavia, nonostante ciò, le considerazioni del ricorrente perdono di decisività e si rivelano inidonee a destrutturare nel complesso il ragionamento del giudice d'appello ove si consideri, da una parte, che la Corte, pur nei limiti indicati, non ha affatto escluso che l'oggetto della mediazione di Bedjaoui potesse essere illecito, atteso che, diversamente, il riferimento al reato previsto dall'art. 346-bis cod. pen. non avrebbe senso, e, dall'altra, che la stessa costruzione accusatoria, bonificata dalla ipotizzata chiamata in correità di Varone, non prova affatto, al di là di ogni ragionevole dubbio, che quel denaro, che pure potrebbe essere stato utilizzato da Saipem per fini illeciti, costituì il prezzo della corruzione del Ministro.

La circostanza che per quella macroscopica movimentazione di denaro non sia stata affatto raggiunta la prova della causa lecita, non prova di per sé la corruzione del Ministro in ordine ai fatti per cui si procede.

Sul punto, la sentenza impugnata, pur nei limiti indicati, non è viziata.

6. Il secondo ed il terzo motivo sono strettamente connessi con il quarto ed il quindicesimo motivo – nella parte, quanto a quest'ultimo, relativa alla ricostruzione del rapporto tra Varone, Orsi e Bedjaoui.

Si tratta di tematiche che, secondo la prospettazione del Procuratore ricorrente, attengono alla prova dei pagamenti corruttivi al Ministro da parte di Saipem ed alla attribuibilità alla stessa Saipem, e non a Varone ed Orsi, della decisione di schermare il ruolo effettivo di Bedjaoui - cioè di "strumento" per la corruzione del Ministro-, attribuendogli, come detto, il ruolo di intermediario.

6.1. Il tema attiene alla movimentazione del denaro ed al c.d. bacino di raccolta, cioè al denaro che da più parti e da più società transitò su una serie di conti correnti intestati a numerose società riconducibili a Bedajoui sulla base di contratti di intermediazione, ritenuti dal ricorrente simulati; un denaro in parte poi trasferito su conti correnti, sui quali, in un dato momento, la moglie del Ministro ebbe la possibilità di disporre ovvero dispose.

Si è già detto come, secondo il Procuratore ricorrente, sarebbe stato provato che: a) nel periodo in cui Saipem "pagava le tangenti", Bedjaoui riversò dai propri conti libanesi a quelli di Habour la cifra di 34 milioni di euro e ulteriori 16 milioni su quelli svizzeri del medesimo; b) furono conferite procure generali da due di dette società off shore (Parkford e Carnelian) - gestite da una fiduciaria svizzera per conto di Bedjuoui e Habour – in favore della moglie del Ministro ad operare sui conti correnti; c) nello stesso periodo la moglie del Ministro era titolare di una ulteriore procura su un conto corrente statunitense presso la banca Sun Trust, aperto da Omar Habour, dal quale aveva prelevato denaro anche per acquistare nel giugno del 2008 due immobili, oltre ad un altro milione di euro.

Dalla documentazione acquisita sarebbe stata tratta la prova che anche altre società operative nel settore petrolifero in Algeria avessero pagato ingenti somme alle società off shore di Bedjaoui e Habour giustificate come spese di agenzia in base a contratti di intermediazione stipulati con le "solite" società degli stessi Bedjaoui e Habour, soggetti, si ribadisce, del tutto sforniti di competenza tecnica nel settore petrolifero.

Dunque, secondo il Procuratore ricorrente, un generale "bacino di raccolta" di tangenti, formalmente giustificate da "vuoti" contratti di consulenza o di mediazione, in cui erano confluiti anche i soldi di Saipem.

Dopo una lunga, dettagliata, ricostruzione, assume il ricorrente che il ragionamento probatorio della Corte sarebbe errato nella parte in cui si è ritenuto che i rapporti ed i trasferimenti di denaro tra Bedjaoui e Habour fossero giustificabili alla luce di "relazioni tra uomini di affari"; non sarebbe stato affatto spiegato perchè: a) fossero state rilasciate alla moglie del Ministro le procure a gestire i conti correnti di alcune delle

società off shore di cui si è detto; b) Bedjaoui e Habour avrebbero elargito liberalità ai figli del Ministro; c) la moglie di questi poté spendere circa 1 milione di dollari da un conto americano Sun Trust di Habour su cui - senza spiegazione - aveva procura ad operare.

La tesi d'accusa, recepita dal Tribunale, è che i contratti di intermediazione tra Saipem e Pearl Partners furono solo "cappelli" per dare copertura giustificativa formale agli spostamenti di denaro verso Bedjaoui e Habour Omar e che poi questi, attraverso le movimentazioni indicate, posero la provvista - o parte di essa - nella disponibilità del Ministro attraverso il rilascio di procure sui conti correnti in favore della moglie del politico.

Il presupposto è che quel modo di operare fosse sistemico perché, in qualche modo, tutti gli operatori economici interessati alle gare indette da Sonatrach pagavano "tangenti" al Ministro; il sistema descritto sarebbe stato seriale e istituzionalizzato.

Dunque quel bacino di raccolta sarebbe stato alimentato dalle tangenti versate da "tutti", fra cui anche Saipem s.p.a.

#### 6.2. I motivi sono infondati.

La Corte di appello, dopo aver esaminato le argomentazioni del Tribunale, ha spiegato che:

- non è stato affatto provato né che anche altre società versassero denaro su quei conti in ragione di accordi corruttivi con il Ministro, né che anche gli altri ipotizzati patti corruttivi fossero strutturati ed avessero avuto attuazione nello stesso modo con cui si è ritenuto che Saipem avesse versato denaro al Ministro;

- Bedjaoui e Habour erano, da una parte, soggetti non identificabili con il Ministro, e, dall'altra tra loro in competizione nella attività di intermediazione "con grandi aziende internazionali interessate ad operazioni economiche con l'Algeria... per quanto essi stessi inseriti in un contesto di relazioni personali e familiari " (così la sentenza a pag. 201);

- i flussi finanziari tra Bedjaoui e Habour si sarebbero interrotti ben prima che Saipem spa cessasse di versare denaro a Pearl Partners e ai subcontrattisti;

- la procura rilasciata in favore della moglie del Ministro sui conti libanesi della società Carnelian, che aveva come unico destinatario Habour, non fu mai utilizzata e fu revocata il 26.11.2007, prima che fosse aperto il "primo conto di Carnelian" il 18.12.2007;

- anche la procura rilasciata sui conti della società Pakford Consulting, società panamense di Habour, non fu mai registrata in nessuna banca e mai utilizzata e comunque sugli estratti conto sarebbero emersi accrediti provenienti dalla società Justin effettuati nel periodo novembre 2006- agosto 2007, durante l'operatività della procura, che tuttavia non potevano derivare dal pagamento di Saipem in favore di Pearl Partners del 20.5.2007 per il progetto Medgaz, in quanto quel flusso sarebbe transitato da Pearl Partners verso Singapore senza transitare dal Libano;



- diversamente dagli assunti accusatori, ai fini della prova dell'attuazione del patto corruttivo non sarebbe di per sé comunque sufficiente il rilascio della procura e, dunque, la possibilità di disporre da parte del Ministro, attraverso la di lui moglie, del denaro;

- quanto agli acquisti immobiliari in Maryland, Grosvenor Place 1703 Rockville, il denaro sul conto personale di Harbour, poi utilizzato per l'acquisto degli immobili, era pervenuto dalla società Berg, riconducibile allo stesso Harbour, ed a questa dalle società Justin e Minkle (appartenenti alla galassia Bedjiadou) ma, diversamente dagli assunti accusatori, quanto alla società Berg, non vi sarebbe affatto la prova del passaggio di denaro da Saipem a detta società, essendo stato dimostrato come la provvista sul conto della società Minkle fosse stata costituita con denaro proveniente da Roca Lanca che, a sua volta, l'aveva ricevuto da Integramma, e, sotto altro profilo, non vi sarebbero nemmeno passaggi di denaro dalla società Justin, cioè dalla società sui cui conti sarebbe transitato il denaro di Saipem a seguito dell'aggiudicazione del progetto Medgaz, a Minkle: si è aggiunto che vi sarebbe in atti la prova della esistenza di rapporti di prestito tra Harbour e i coniugi Khelil e che alla data del 2.7.2007, quando fu disposto il bonifico di 1.950.100 dollari a favore del conto personale di Harbour Omar poi impiegato per l'acquisto dell'immobile, sul conto Berg non era presente analoga provvista, per cui quel trasferimento di denaro fu eseguito attraverso un indebitamento bancario;

- quanto all'acquisto degli appartamenti siti in Maryland, in Glovenor Place n. 1109 e in Rockville Pike del 9.6.2008, la provvista del prezzo complessivo di 602.000 dollari sarebbe stata fornita da Harbour, con cui gli acquirenti avevano stipulato un contratto di finanziamento ed un contratto di garanzia; diversamente dagli assunti del Tribunale, il conto Adobe France, utilizzato per il pagamento del prezzo e riconducibile a Harbour, sarebbe stato a sua volta alimentato non da un conto svizzero della stessa società a sua volta bonificato da Bedjuaoui (a dimostrazione che l'acquisto fu compiuto con i soldi della corruzione), ma da fondi della egiziana Orascon (estranea a Saipem) (cfr. pag. 210 e ss. sentenza impugnata);

-quanto agli accrediti ai figli del Ministro da parte di Harbour, non vi sarebbe prova della provenienza del denaro da Saipem spa.

6.3. Rispetto alla trama argomentativa, alcune considerazioni si impongono.

È condivisibile l'assunto del Procuratore ricorrente nella parte in cui attribuisce alla Corte un ragionamento sincopato per non aver spiegato: a) quali sarebbero state le prestazioni fornite da Bedjiaoui a Saipem giustificative di un trasferimento di così imponenti somme di denaro in favore del primo; b) quali sarebbero state "le relazioni tra uomini d'affari" che intercorrevano tra lo stesso Berdjiaoui e Harbour che potessero giustificare i flussi finanziari di cui si è detto; c) quali fossero le prestazioni in concreto eseguite a fronte dei numerosissimi contratti di consulenza con cui si dava apparente giustificazione ai trasferimenti di denaro tra soggetti giuridici diversi; d) perché, in un dato momento, detti uomini d'affari avrebbero creato questo "bacino di raccolta" con

denaro proveniente anche da altre imprese che operavano in Algeria; e) perché, in un dato momento, furono rilasciate procure alla moglie del Ministro ad operare su alcuni dei conti delle società Pakford e Carnelian; f) quali fossero i rapporti tra la moglie del Ministro e quelle società, quale il ruolo della donna in quelle imprese.

Rispetto alla trama motivazionale del Tribunale, la spiegazione fornita dalla Corte di appello sul punto, e cioè che dette movimentazioni sarebbero tutte legate a ordinarie relazioni professionali lecite, è assertiva ed effettivamente vuota.

E nondimeno, la sentenza impugnata, nonostante i limiti indicati, non è nel complesso viziata.

Secondo il ricorrente, il flusso "inspiegato" di denaro – indirizzato da Saipem a Bedjuaoui- sarebbe stato destinato, anche in parte, al Ministro e la prova di ciò, non considerata dalla Corte, deriverebbe proprio dalla destinazione di parte delle somme, confluite nel bacino di raccolta, sui conti sui quali aveva accesso la moglie dello stesso Ministro.

In realtà, la Corte, dopo essersi confrontata con la motivazione del Tribunale, ha logicamente spiegato come sia privo di prova il presupposto da cui muove il Procuratore, e cioè che anche altre società che operavano in Algeria e che erano interessate agli appalti di Sonatrach, versassero denaro senza causale lecita a Bedjaoui e ad Harbour e che detto denaro confluisse, così come quello di Saipem, nel c.d. bacino di raccolta.

Sul punto il ricorso è silente; nulla è stato dedotto per dimostrare il vizio del ragionamento probatorio della Corte e, quindi, che nel bacino di raccolta confluisse in realtà solo denaro con causale illecita.

Sotto altro profilo, pur volendo ragionare con il Procuratore ricorrente e ritenere che le somme confluite nel bacino di raccolta avessero tutte causale illecita, nondimeno non sarebbe viziato l'assunto della Corte, non essendo stato dimostrato che anche le somme illecite corrisposte dalle altre società costituissero il prezzo di corruzioni strutturate sullo stesso modello di quella contestata a Saipem spa e che quelle somme costituissero il prezzo di altri fatti corruttivi corrisposti al Ministro.

Ciò che non è stato provato, cioè, è che quel bacino raccogliesse il prezzo di molteplici fatti corruttivi che coinvolgevano il Ministro, atteso che ciò avrebbe viziato l'intero ragionamento della Corte di appello.

È possibile che su quel conto confluissero versamenti leciti ovvero versamenti con autonome causali illecite imputabili direttamente a Bedjadoui.

In assenza della prova indicata, anche le considerazioni del ricorrente legate alla fungibilità del denaro perdono di consistenza, perché il tema non attiene alla qualità del bene ed alla confusione delle somme versate su quei conti da diversi operatori economici, ma alla prova della illiceità del bacino di raccolta e, quindi, della destinazione anche del denaro corrisposto da Saipem alla remunerazione del Ministro.



Sotto ulteriore profilo, la sentenza, diversamente dagli argomenti del ricorrente, non è viziata nemmeno nella parte in cui si è fatto esclusivo riferimento ai conti Parkford e Carnelian e non anche al conto Sun Trust, atteso che, secondo la ricostruzione dello stesso Tribunale, ad avere ricevuto denaro da Bedjaoui erano state dette due società (pag. 82 sentenza primo grado), sicché è ben possibile che la moglie del Ministero abbia operato sul conto Sun Trust prelevando somme, ma ciò non attiene alla prova del patto illecito per cui si procede.

Ed ancora, al di là della minuziosa ricostruzione del Procuratore e del tema della effettività dei prestiti di denaro da Harbour al Ministro ed alla di lui moglie, il nucleo costitutivo del ragionamento della Corte è fondato su un dato e cioè che sui conti riconducibili alle società Parkford e Carnelian, sui quali era stata rilasciata la procura alla moglie del Ministro e da cui sarebbero stati operati gli accrediti in favore dei figli del Ministro, non sarebbero confluite somme di denaro provenienti da Saipem.

Sul punto in questione il ricorso è sostanzialmente silente, essendosi il Procuratore limitato ad affermare genericamente, solo con riguardo alla società Parkford, che in realtà il secondo versamento che Saipem effettuò il 19.5.2007 per il progetto Medgaz a Pearl Partners fu destinato proprio sul conto libanese di Justin che, ad agosto di quello stesso anno, bonificò 970 mila dollari sul conto della società Parkford.

Dunque, pur volendo prescindere dalla genericità del motivo e ragionare con il Procuratore, a fronte della entità delle somme versate per ragioni obiettivamente non chiarite da Saipem a Bedjaoui nel corso del tempo, solo di quella relativa al secondo versamento per il progetto Medgaz vi sarebbe la prova che confluì sul conto di Justin e da questa, dopo qualche mese, sul conto della società Parkford - per l'importo di 970.000 dollari - su cui aveva la procura la moglie del Ministro, che però non prelevò alcunchè.

La possibilità di prelevare da parte della moglie del Ministro denaro derivante da Saipem, confluito nel c.d. bacino di raccolta e poi rimessa sui conti su cui la donna poteva accedere, sarebbe stata limitata alla somma di 970.000 dollari.

Si tratta di un assunto che obiettivamente non scalfisce il ragionamento della Corte secondo cui non sarebbe stato dimostrato che sui conti sui quali avrebbe potuto operare la moglie del Ministro fossero confluite somme versate da Saipem; a fronte di circa 197 milioni di euro versati da Saipem a Pearl Partners, cioè a Bedjaoui, sarebbe giunta nella astratta disponibilità della moglie del Ministro al più la somma di 970.000 dollari.

Dunque non è viziata l'affermazione della Corte di appello secondo cui nella specie non sarebbe stata raggiunta la prova né del patto illecito e neppure quella della dazione di denaro senza causa giustificativa da parte di Saipem al pubblico agente infedele, cioè al Ministro.

Né è viziata l'affermazione della Corte di appello secondo cui detta prova, e, più in generale, la prova del coinvolgimento diretto del Ministro nel sistema illecito corruttivo

deriverebbe dal rinvenimento nella rubrica telefonica di questi dei numeri di telefono di Varone, di Habour, di Bedjaoui e di altri soggetti "coinvolti nella galassia Bedjaoui" (così il Tribunale a pag. 67-68 della sentenza), essendo stato spiegato in maniera logica come la disponibilità dei recapiti telefonici di detti soggetti, alcuni nemmeno privati, non provi l'esistenza di un diffuso sistema corruttivo, ovvero la partecipazione del Ministro al patto illecito con Saipem, e neppure provi la dazione ed il ricevimento del denaro di Saipem da parte del pubblico agente come retribuzione per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.

7. Alla luce delle considerazioni esposte, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Il tema attiene alla ritenuta assenza di prova dei pagamenti corruttivi in favore di Reda Hemche, che aveva il rilevante ruolo di controllore all'interno di Sonatrach dell'operato dei funzionari e delle commissioni tecniche che sovrintendevano alle fasi dell'invito alla gara ed alla offerta tecnica.

Anche in questo caso, secondo il Procuratore, il denaro sarebbe derivato da un conto svizzero di una delle società di Bedjaoui (Kyan holding) e i pagamenti avrebbero avuto solo apparente giustificazione di copertura nei soliti contratti per consulenze che Reda Hemche avrebbe espletato per Kyan in occasione della acquisizione delle quote della società Ogec: quest'ultima società sarebbe stata coinvolta, attraverso il sistema della sovrappaturazioni, nella corresponsione a Bedjaoui di ulteriori commissioni a scopo di corruzione; i fatti sarebbero avvenuti nel 2009, quando cioè nel bacino di raccolta erano pervenuti i soldi Saipem.

Ulteriori pagamenti sarebbero stati compiuti nel 2008 in favore della società della moglie di Reda Hemche da parte di Omar Habour; dunque, si assume, lo stesso schema accertato per "pagare" il Ministro.

L'assunto accusatorio è che quelle consulenze, di cui nessuno ha riferito in dibattimento ad eccezione della teste Trolese in modo vago e confuso, sarebbero ineffettive.

Reda Hemche, si aggiunge, sarebbe stato un soggetto influente in Somatrach e "vicino" al Ministro; vi è una dettagliata ricostruzione volta a dimostrare che Reda Hemche "fosse speso" dagli "intermediari" del Ministro, Bedjaoui e Habour, che corrispondevano denaro attingendolo dal c.d. "bacino di raccolta", nel quale erano confluiti anche parte dei pagamenti di Saipem.

Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe viziata per avere la Corte ritenuto che, al momento in cui furono effettuati i pagamenti, Reda Hemche non ricoprì nessuna carica pubblica e che questi, capo di gabinetto del presidente direttore generale di Sonatrach, non avesse mai assunto la qualifica di pubblico ufficiale.

In realtà, al di là delle considerazioni giuridiche della Corte di appello, anche in relazione ai motivi in esame valgono le considerazioni già esposte.

Pur infatti volendo prescindere dal tema della effettività delle consulenze e della loro funzione strumentale a "coprire" e giustificare trasferimenti illeciti di denaro, il ragionamento del Procuratore ricorrente è fondato su una serie di passaggi intermedi, in realtà non provati e che attengono: a) alla sostanziale identificazione soggettiva tra Bedjaoui e Omar Habour con il Ministro ovvero con chi al Ministro era "legato", in questo caso, Reda Hemche; b) alla natura di quel c.d. bacino di raccolta, di cui si è detto, che non consente di ritenere che tutto il denaro in esso confluito avesse origine illecita, né, soprattutto, che raccogliesse il prezzo di molteplici fatti corruttivi che coinvolgevano il Ministro; c) alla possibilità, in assenza di detta prova, che in quel "bacino" confluissero versamenti leciti ovvero versamenti con autonome causali illecite; d) alla individuazione della condotta in concreto tenuta da Reda Hemche.

Si tratta di un ragionamento sul piano probatorio strutturalmente monco e sui temi in questione i motivi di ricorso sono sostanzialmente silenti.

Nel complesso, la motivazione della sentenza impugnata non è viziata.

La Corte di appello, valutata la sentenza del Tribunale, seppur nell'ambito di un ragionamento non sempre stabile, ha correttamente individuato una serie di elementi destrutturanti la costruzione posta a fondamento del giudizio di colpevolezza, facendo emergere dubbi tutt'altro che irragionevoli e perciò giustificativi del giudizio di assoluzione.

8. Sono infondati anche l'ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso, che è utile esaminare congiuntamente e che attengono alla valutazione compiuta dalla Corte di appello delle dichiarazioni di Tullio Orsi- che, secondo la prospettiva accusatoria, costituirebbero un oggettivo riscontro alle dichiarazioni di Varone- in ordine al tema della sovrapproduzione a scopo corruttivo da parte delle società Ogec e Lead.

Quelle rese da Orsi sono dichiarazioni che, nell'impianto accusatorio recepito dal Tribunale, riguardano molteplici e decisivi temi di prova; dichiarazioni confermatrici della esistenza del diffuso sistema corruttivo del Ministro di cui Saipem sarebbe stata parte costitutiva.

8.1. È utile ripercorrere per argomenti le valutazioni compiute dalla Corte.

Tullio Orsi, che ha definito la propria posizione ex art. 444 cod. proc. pen., è stato PDG di Saipem Algeria dal 2005 al 2010 ed ha innanzitutto riferito nell'incidente probatorio dell'1.12.2014 e nel corso della udienza del 26.6.2017, in cui fu sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., "di aver appreso da VARONE che questi aveva trovato un "contatto" in Algeria (indicato come "il giovane" e chiaramente individuabile in BEDJAOUI Farid) per assicurare l'assegnazione a Saipem delle gare indette da SONATRACH, tramite i favori del Ministro dell'Energia sebbene

ORSI avesse obiettato " ...che non c'era bisogno...di fare questo in Algeria perché le gare erano tutte pubbliche con apertura ufficiale..." e poteva essere più opportuno trovare un accordo con gli altri competitori" (così la sentenza di appello a pag. 169).

Secondo la Corte di appello, le dichiarazioni di Orsi sarebbero state, quanto alla parte relativa alla possibilità di corrompere il Ministro, platealmente smentite da Varone, mentre sarebbero state confermate, quanto alla parte relativa alla possibilità di "costruire" accordi di cartello, dal teste Chassagne Jean Louis, responsabile commerciale di Saipem, che avrebbe a sua volta riferito di avere appreso da Varone di informazioni riservate relative alle offerte degli altri concorrenti.


Secondo la Corte, proprio la possibilità di addivenire ad accordi di cartello costituirebbe un modello potenzialmente "inquinante" delle gare pubbliche alternativo a quello delle dazioni corruttive.

Sotto altro profilo, i Giudici d'appello hanno sostenuto che "ORSI avrebbe inoltre riferito che all'esito di un incontro tenutosi nell'autunno 2008 presso l'Hotel Bulgari di Milano, ove BEDJAOUI soggiornava con i suoi collaboratori, VARONE gli aveva richiesto di contattare i subappaltatori OGEC e LEAD invitandoli ad incrementare del 3% le offerte che dovevano trasmettere a SAIPEM. Inizialmente lo stesso ORSI aveva ritenuto che la maggiorazione fosse relativa alle usuali pratiche di *contingency*, collegata ai rischi di progetto, ma in seguito avrebbe compreso, o avrebbe appreso da VARONE, che si trattava di uno strumento per "ungere i meccanismi", ossia per creare provviste illecite da corrispondere al Ministro KHELIL" (così la sentenza a pag. 171).

Anche in tal caso, le dichiarazioni in questione sarebbero state innanzitutto seccamente mentite, quanto alla esistenza di un meccanismo di sovrapprezzamento, dallo stesso Varone, che aveva invece chiarito come la maggiorazione in questione fosse spiegabile con valutazioni di cautela per imprevisti d'ordine tecnico e fosse generalmente applicata nel settore ed approvata da Saipem spa.

Si è aggiunto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, sul tema in questione le dichiarazioni non sarebbero state riscontrate né dai documenti acquisiti e neppure dalle dichiarazioni di Bentini, di cui si dirà.

In particolare, le dichiarazioni di Orsi, quanto alla casuale della maggiorazione del 3% delle quotazioni dei subcontrattisti, non sarebbero state affatto documentalmente riscontrate dal contenuto del foglio manoscritto su carta intestata Fortis Intertrust del 31.1.2007 in relazione al progetto Tamanrasset, in cui sarebbe stata rappresentata "l'aspettativa" di Bedjaoui dall'attività del subcontrattista Ogec, quantificata in misura corrispondente a quella riferita da Orsi "3% sul valore totale, sconosciuto a questo giorno", atteso che: a) il progetto Tamanrasset era estraneo alla sfera di influenza del Ministro e comunque non riferibile a Saipem spa; b) la percentuale del 3% era usuale ed in linea con la prassi.



Sono stati evidenziati altri profili di inattendibilità riguardanti il ruolo avuto da Orsi nella scelta dei fornitori; il dichiarante aveva infatti escluso di aver preso parte alle decisioni sulla scelta dei fornitori e dei subappaltatori da impiegare nei vari progetti in ragione degli importi che questi avrebbero dovuto indicare nelle offerte: dette dichiarazioni sarebbero state smentite, oltre che da Varone, che avrebbe riferito che Orsi aveva raccomandato le società Ogec e Lead, anche dallo stesso Orsi che avrebbe ammesso di "aver preso soldi" da alcuni fornitori.

Quanto al tema, obiettivamente rilevante, della sovrapproduzione dei subcontrattisti e, in particolare, di Ogec come veicolo di dazioni corruttive al Ministro tramite dazioni senza causale in favore di Bedjaoui, secondo la Corte, il Tribunale aveva ritenuto:

*"di trovare contributi confermativi alla tesi della sovrapproduzione dei subcontractors, ed in particolare di OGEC, come veicolo di dazioni corruttive al Ministro KHELIL per il tramite di rimesse senza alcuna plausibile giustificazione in favore di BEDJAOUI di parte delle risorse che OGEC aveva acquisito da SAIPEM per le prestazioni di subappalto relative alle commesse MLE e GK3. Questo assunto si fonderebbe sostanzialmente su alcuni elementi di prova: in primo luogo le dichiarazioni di ORSI, asseritamente riscontrate da quelle di BENTINI Carlo, e, inoltre, con le criticità operative e finanziarie di OGEC con il presunto trattamento di favore da parte di SAIPEM e da ultimo la mancanza di spiegazioni alternative ai flussi di denaro confluiti sui conti correnti riferibili direttamente o indirettamente a BEDJAOUI. Il Tribunale aveva sostenuto la completa inadeguatezza strutturale ed operativa di OGEC rispetto ai lavori subappaltati, evidenziando come la stessa non disponesse di macchinari o veicoli pesanti, necessari per l'esecuzione delle commesse (MLE e GK3) che venivano messi a disposizione direttamente da SAIPEM generando dei crediti in compensazione. Inoltre era stato rilevato che SAIPEM pagasse in anticipo le fatture emesse da OGEC, a dimostrazione che l'ingresso della società nell'orbita di influenza di BEDJAOUI rispondeva ad esigenze illecite di quest'ultimo, collegate al suo ruolo di collettore delle tangenti destinate al Ministro KHELIL" (così a pagg 174 e ss.)".*

La Corte ha spiegato invece che: a) le dichiarazioni di Bentini non riscontrano quelle di Orsi (sul punto si dirà); b) la società non fosse fittizia, avendo migliaia di dipendenti, c) le ingenti somme risorse trasferite da Ogec a Bedjaoui, in proprio o in favore di una delle tante società a lui riconducibili, fossero degli anticipi sui dividendi spettanti ai soci, così come era stato rappresentato in sede dibattimentale dal teste Trolese, la quale avrebbe giustificato tale pratica (*advance dividend*) ritenendo che Bedjaoui, come principale azionista e finanziatore della società, avesse titolo per ricevere gli utili dell'attività di impresa e anche la liquidazione della propria quota "all'uscita dalla società".

Tale evenienza, secondo la Corte, sarebbe "sicuramente illegittima da diversi punti di vista, ed in particolare, un'ombra di illiceità sulle rimesse di denaro da Ogec a maggioranza ed amministratore della stessa, ma anche qualora si volesse condividere l'approccio della sentenza di primo grado, non sarebbe stato dimostrato che quelle risorse, confluite nella cd. *galassia* Bedjaoui, fossero destinate al Ministro KHELIL e non piuttosto ad un arricchimento personale del percettore".

Sotto altro profilo, secondo il Tribunale, ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Orsi sarebbe costituito, sulla base della stessa documentazione contrattuale e di quella trasmessa per via rogatoriale dalle autorità libanese (rapporto SIC) e svizzera (rapporto AURES), dal fatto che "una somma complessiva di 528,8 milioni di euro fosse stata versata da Saipem a Lead e poi trasmessa a Bedjaoui attraverso sue società (Minkle e Justin, che bonificavano altri veicoli societari ovvero conti personali dello stesso imputato), senza che fosse emerso alcun rapporto contrattuale lecito idoneo a giustificare tali rimesse di denaro; da tale presupposto era discesa l'inferenza secondo cui quelle dazioni sarebbero state tangenti veicolate al Ministro Khelil. A conferma dell'assunto erano state richiamate le dichiarazioni di Orsi, che avrebbe riferito di aver accompagnato Varone e Bernini in Siria per un incontro di tipo operativo con Lead, ad esito del quale gli altri dirigenti si erano intrattenuti con il titolare di questa società per definire le commissioni/tangenti che Lead avrebbe dovuto pagare, secondo quanto egli aveva appreso da Varone" (pag. 177- 178 sentenza impugnata).

Secondo la Corte le dichiarazioni di Orsi avrebbero avuto in realtà ad oggetto mere supposizioni soggettive non confermate da alcun elemento concreto (Orsi avrebbe lui capito dalle dichiarazioni di Varone che si sarebbe trattato delle commissioni che Lead pagava) ed inoltre "Premesso che Lead Contracting & Trading Ltd è tutt'altro che una società di comodo, da impiegare come veicolo da parte di terzi per trasferire tangenti al personale politico dell'Algeria, trattandosi di una società di ingegneria operativa nella costruzione di grandi impianti in tutto il Medioriente che contava I tempo diverse migliaia di dipendenti, si deve ritenere che in mancanza della documentazione bancaria relativa ai conti bancari (di LEAD), non acquisiti, non è possibile vedere confermata l'ipotesi del meccanismo illecito deputato a trasferire al Ministro KHELIL, per il tramite del suo fiduciario BEDJAQUI, ulteriori dazioni corruttive corrisposte da SAIPEM, tanto più che il consulente KPMG ha escluso, senza alcuna controdeduzione da parte del Tribunale e dello stesso Pubblico Ministero, la sussistenza di elementi di collegamento tra i destinatari finali dei fondi provenienti da LEAD (e OGEC) ed i soggetti pubblici potenzialmente indicati come percettori di quelle dazioni".

8.2. Si è già detto di come, secondo il Procuratore ricorrente, la Corte anche in questa occasione, non avrebbe spiegato in cosa sarebbe consistita la consulenza che ancora una volta Bedyaooui avrebbe espletato nella vicenda in esame.

I motivi di ricorso sono strutturati e si sviluppano su alcuni assunti costitutivi:

a) l'attività di Ogec sarebbe stata solo di copertura per giustificare il drenaggio di denaro;

b) Ogec aveva una struttura inadeguata e, nonostante ciò, ricevette importanti subappalti da Saipem; ciò sarebbe spiegabile solo con il sistema della sovrappattatura;

c) il riferimento, da parte della Corte, agli eventi bellici in Siria per giustificare la inadeguatezza della struttura di Ogec, sarebbe viziato;

d) per la società Lead non sarebbero stati trovati nemmeno i contratti di intermediazione;

e) sarebbe contraddittorio l'assunto secondo cui la possibile esistenza di cartelli tra le imprese sarebbe incompatibile con l'ipotizzato sistema corruttivo;

f) la circostanza che Orsi avesse lucrato somme di denaro da Bedjaoui e dai fornitori non sarebbe decisiva per minare la attendibilità del dichiarante, avendo questi stesso ammesso le circostanze

8.3. In realtà, al di là di limiti nel ragionamento probatorio della Corte - ancora una volta connessi al reiterato tentativo di attribuire all'attività professionale di Bedjaoui un contenuto ed una consistenza effettivi e dunque giustificativi del trasferimento delle ingenti somme di denaro da Sapiem s.p.a. al "facilitatore" ovvero all'assunto secondo cui la possibilità di cartelli tra le imprese volte a condizionare le gare dovrebbe escludere la possibilità che a tali meccanismi inquinanti potessero accompagnarsi fatti corruttivi - la costruzione accusatoria, così come il ricorso, sconta un limite oggettivo, lo stesso evidenziato in precedenza, che la Corte ha comunque richiamato.

Dalla lettura testuale dei motivi di ricorso emerge chiaramente come, al di là della puntuale rilevazione di una serie di instabilità motivazionali da parte della Corte, il Procuratore non si confronti con il dato obiettivo evidenziato dalla sentenza, e cioè che non vi sono elementi per ritenere che quell'ingente flusso di denaro, corrisposto da Saipem in diversi modi e in diversi momenti a società direttamente o indirettamente riferibili a Bedjaoui senza una obiettiva giustificazione causale, sia giunto in tutto o in parte nella disponibilità del Ministro.

Al di là delle affermazioni di Orsi, che peraltro non ha mai riferito di aver direttamente assistito a fatti comprovanti il patto corruttivo ma si è al più limitato a rappresentare percezioni, convincimenti personali, ragionamenti autonomi, non vi è prova che quel denaro, trasferito a Bedjaoui per ragioni non chiarite, sia giunto al Ministro.

Sul punto il ricorso è generico se non silente.

Risulta invero ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in correità, alla stregua della quale essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di



un'affermazione di responsabilità, necessita, oltre che del positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri esterni, i quali debbono avere carattere "individualizzante" per il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche, circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti.

Con il lineare corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta ma perché appresi da terzi, in tanto possono integrare una valida prova di responsabilità in quanto, oltre che intrinsecamente affidabili con riferimento alle persone del dichiarante e delle fonti primarie, siano sorrette da convergenti e individualizzanti riscontri esterni, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa ed alla specifica condotta criminosa dell'incolpato, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa.

Nel caso in esame, il Procuratore costruisce e sviluppa il proprio ragionamento su un assunto, quello per cui la obiettiva non spiegabilità del flusso di denaro da Saipem spa in favore di Bedjaoui non potrebbe che comportare, come inevitabile corollario, il coinvolgimento del Ministro in un patto corruttivo e ciò in ragione del proprio rapporto personale con lo stesso Bedjaoui, della partecipazione dello stesso Ministro all'incontro avvenuto a Parigi, della posizione del Ministro in Sonatrach.

Un ragionamento fondato su una serie di elementi indiziari la cui certezza tuttavia è data erroneamente per assunta.

Non vi è la certezza della effettiva portata accusatoria delle dichiarazioni di Varone, non vi è certezza che il denaro di Saipem corrisposto per ragioni non chiarite a Bedjaoui sia davvero arrivato al Ministro o alla di lui moglie, non vi è certezza che, attraverso il sistema dei sub contrattisti, sia pervenuto denaro al Ministro, non vi è certezza di cosa in concreto abbia fatto il Ministro per favorire Saipem.

Ciò costituisce il nucleo del ragionamento probatorio della sentenza impugnata che non è scalfito dal ricorrente, al di là dei corretti rilievi sui profili carsici di alcuni passaggi motivazionali da parte della Corte di appello.

Depurato dalla ipotizzata chiamata in correità di Varone, il ragionamento probatorio del Procuratore ricorrente è sviluppato su due reali, obiettivi, elementi indiziari, costituiti dalla non giustificata elargizione di ingentissime somme di denaro da parte di Saipem a Bedjaoui e dalla sostanziale correlazione temporale di tali attribuzioni e l'aggiudicazione delle gare in favore di Sapiem; si tratta di elementi la cui valenza non è di per sé tuttavia sufficiente a scalfire la portata, la complessiva tenuta della motivazione della sentenza impugnata, perché gli indizi indicati sono connessi non ad

altri elementi di prova, ma ad altri segmenti para-indiziari, frammenti para-probatori non certi, la cui valenza, come già detto, viene tuttavia data, nello sviluppo dell'architrate accusatoria, per assunta in maniera tecnicamente non condivisibile.

9. A conclusioni non diverse deve giungersi anche per quel che concerne l'undicesimo motivo di ricorso, relativo alla valutazione delle dichiarazioni di Carlo Bentini.

Si è già detto di come, secondo il Tribunale, le dichiarazioni di Orsi sarebbero confermate da quelle di Carlo Bentini, secondo cui i sub-contrattisti, per accedere ai sub appalti, dovevano corrispondere parte dei compensi al Ministro per il tramite dei suoi fiduciari, secondo lo schema di cui si è più volte detto.

Secondo la Corte, invece, dette dichiarazioni smentirebbero quelle di Orsi perché non avrebbero fatto riferimento né al meccanismo di sovrapproduzione e neppure agli appalti di Sonatrach.

Bentini, che ha definito la propria posizione processuale con sentenza di patteggiamento per il reato di corruzione internazionale per avere corrotto tramite Habour proprio il Ministro Khelil al fine di mantenere la propria attività in Algeria, secondo i Giudici di appelli ha riferito:

- di essere stato "messo in contatto", tramite un imprenditore algerino, con Habour Omar al fine di acquisire nuovi lavori;
- di aver successivamente preso contatti con Bedjaoui "al fine di ampliare i lavori di subappalto che già aveva con Saipem in Algeria" e di ottenerne altri (così la Corte a pag. 184 della sentenza impugnata);
- di un rapporto "di confidenza" tra il Ministro e lo stesso Bedjaoui, della cui esistenza aveva appreso da questi "escludendo tuttavia che tale circostanza abbia avuto qualsiasi rilievo".

Ha aggiunto la Corte che Bentini avrebbe escluso "qualsiasi collegamento" tra i pagamenti da lui compiuti a Bedjaoui- legati ad una vertenza che il dichiarante aveva con Saipem- e il rapporto tra Habour e la stessa Saipem spa.

Secondo invece il Procuratore ricorrente, Bentini in dibattimento avrebbe confermato le accuse e dichiarato di avere pagato Habour non solo per le questioni legate a Saipem ma anche per "altre ragioni"- cioè quelle di "entrare" a far parte dei contrattisti graditi"; avrebbe aggiunto il dichiarante di essere a conoscenza della esistenza "di una specie di cerchio magico", cioè di un gruppo di persone vicine al Ministro, "che se volevo lavorare dovevo parlare con loro".

La Corte, argomenta il ricorrente, avrebbe sottovalutato il contenuto delle dichiarazioni in questione, limitandosi ad affermare che esse non avrebbero valenza di riscontro né della esistenza dell'accordo illecito tra Saipem e le due società Ogec e Lead - finalizzato a veicolare parte della tangente concordata dalla prima al Ministro- né del ruolo di "alter ego" di Bedjaoui nella complessiva vicenda corruttiva.

Anche in questo caso, l'assunto del Procuratore prova troppo.

Al di là della valutazione parcellizzata delle dichiarazioni di Bentini da parte della Corte, il ricorso si limita ad evidenziare un presupposto già ampiamente provato e cioè che in Algeria esistessero persone "ambite" – obiettivamente "vicine" al Ministro- a cui veniva corrisposto denaro per il compimento di attività non chiarite, né sufficientemente spiegate dalla Corte; quello che non è stata esplicitata, tuttavia, è perché ciò dovrebbe provare il patto corruttivo tra Saipem ed il Ministro, la dazione di denaro a questi e la correlazione causale fra i pagamenti compiuti a Bedjaoui e gli appalti aggiudicati a Saipem.

10. Alla luce delle considerazioni esposte perdono di valenza e sono infondati anche il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.

10.1. Si è già detto di come con i motivi in questione si deduca:

-il vizio della motivazione in relazione alla valutazione del consulente di Saipem Torchia quanto alla ricostruzione dei poteri di Sonatrach nelle procedure di gara, ai rapporti tra detto ente ed il Ministro, al potere di influenza di questi nell'ambito dell'attività e nella organizzazione dell'ente, alla possibilità di favoritismi da parte dell'ente algerino nelle procedure di appalto;

- l'erroneità dell'assunto della Corte secondo cui nella specie non sarebbero configurabili atti contrari ai doveri d'ufficio, atteso che, invece, il Ministro avrebbe posto la propria discrezionalità amministrativa al servizio della società italiana dietro compenso e l'accordo sarebbe stato stipulato in un'ottica di "protezione globale": ciò giustificherebbe la contestazione del reato di corruzione propria;

- la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai punti della sentenza con cui la Corte ha escluso, attraverso una errata applicazione della normativa algerina in tema di appalti, che Sonatrach avesse riservato un "atteggiamento di favore" nei confronti di Saipem in relazione a specifici progetti, puntualmente indicati.

10.2. Alcune considerazioni di impongono.

Al di là della valutazione delle dichiarazioni della consulente Torchia e del tema astratto relativo al se il Ministro potesse o meno esercitare un potere di influenza su Sonatrach e sulle procedure di appalto in particolare, i motivi di ricorso rivelano la loro infondatezza, ai limiti della inammissibilità, nella parte in cui non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte ha spiegato come nella specie non sia stato affatto dimostrato:

a) che in concreto il Ministro si sia davvero ingerito nella gestione delle gare indicate dal Procuratore ricorrente per favorire Saipem;

b) in cosa sia consistito tale favoritismo;

c) con quali modalità si sia realizzata la protezione globale;

d) quale sia, al di là del collegamento temporale tra le assegnazioni dei progetti in favore di Saipem e la conclusione dell'ipotizzato patto corruttivo del marzo del 2006, il nesso causale tra dette procedure e le condotte, obiettivamente non identificate, riferibili al Ministro.

Su tali decisivi punti il ricorso è sostanzialmente silente.

Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio).

Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto.

Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora).

Ciò che deve essere processualmente accertato è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio.

In particolare, deve essere accertato il nesso tra l'utilità e l'atto da compiere o compiuto da parte del pubblico ufficiale, e se il compimento dell'atto sia stato la causa della prestazione e dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale della utilità.

Costituisce infatti principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, per citare le più recenti massimate, Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382).

In linea con il dettato dell'art. 319 cod. pen., è infatti necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica.



La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti».

Queste conclusioni sono tanto più evidenti quando la dazione dell'utilità sia asseritamente corrisposta ad un terzo.

Nel caso di specie, a fronte, come detto, di una prova non raggiunta della esistenza del patto corruttivo e della dazione di denaro al pubblico agente, non è stata raggiunta nemmeno la prova che il pubblico agente corrotto si sia davvero ingerito in concreto nelle procedure d'appalto assegnate a Sapiem e che quelle utilità siano in qualche modo correlate al patto corruttivo che avrebbe avuto come protagonista il Ministro.

11. In assenza della prova del fatto- reato, sono assorbiti il sedicesimo motivo di ricorso ed il quindicesimo nella parte relativa alla valutazione della Corte della idoneità del modello organizzativo di Saipem.

12. I ricorsi presentati nell'interesse di Alessandro Bernini e Pietro Varone quanto al reato di cui al capo c) sono infondati.

Al riguardo rileva il principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 delm 18/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

12.1. Si è già detto di come, secondo i ricorrenti, in caso, come quello di specie, di affermata simulazione soggettiva della operazione, il reato di cui all'art. 2 del d. lgs n. 74 del 2000 sarebbe configurabile rispetto all'Iva - in cui l'imposta viene versata al soggetto che abbia effettivamente eseguito la prestazione- e non invece rispetto alle imposte dirette, atteso che la realtà oggettiva economica dell'operazione e del relativo esborso - corrispondente a quanto poi viene dichiarato all'Agenzia dell'entrate - escluderebbe il carattere fittizio degli elementi passivi.

La rilevanza penale della deduzione di costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti rispetto all'I.V.A. troverebbe infatti giustificazione nel peculiare meccanismo sotteso a detta imposta che si basa sul presupposto che essa sia versata a chi abbia effettuato prestazioni imponibili; detto presupposto costitutivo non avrebbe rilievo rispetto alle imposte dirette, atteso che la realtà economica dell'operazione e del relativo esborso escluderebbe in radice il carattere fittizio degli elementi passivi indicati nella dichiarazione.

12.2. I motivi sono infondati.

Pur volendo prescindere dalle considerazioni già formulate in ordine alla effettività delle prestazioni fornite da Pearl Partners a Saipem spa, la Corte di cassazione ha spiegato in più occasioni che l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Rv. 275692; nello stesso senso, Sez. 3, n. 27392 del 27/04/2012, Bosco, Rv. 253955, secondo cui nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) la falsità può essere riferita anche all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi dell'art. 1 lett. a), del citato D.Lgs., coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale.

12.3. Quanto agli altri motivi dei due ricorsi, che possono essere valutati congiuntamente, relativi alla sussistenza del dolo ed alla configurabilità del concorso di persona, la Corte di appello, richiamando i principi affermati da Sez. U., n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, ha spiegato correttamente come, nella specie, non vi siano i presupposti per emettere una sentenza di assoluzione, atteso il pieno coinvolgimento di Varone e Bernini, nella rispettive qualità di direttore finanziario e di direttore delle attività operative, nel meccanismo predisposto per retribuire le prestazioni svolte da Bedjuaoui attraverso le false fatturazioni emesse da Peral Partners.

13. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano; rigetta altresì i ricorsi di Alessandro Bernini e Pietro Varone, che condanna al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente